Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale ,, n. 227 del 12 settembre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì 12 settembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **902.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **903.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura, motoaratura ed alle attività minori connesse, delle provincie di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 902.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

Relazione per il Signor Presidente della Repubblica in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

Signor Presidente,

L'unito decreto legislativo, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027, contiene, tra l'altro, l'Accordo collettivo 11 maggio 1948, relativo alla istituzione della Cassa edile provinciale di Padova.

L'art. 4 di detto Accordo collettivo dispone, testualmente: « tutte le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione, saranno deferite, qualora le parti non siano riusciti a conciliarle amichevolmente, all'Ufficio Provinciale del Lavoro, che deciderà in merito con efficacia arbitrale ».

Deve ritenersi che il su riportato articolo, nel deferire le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle clausole del predetto Accordo all'Ufficio Provinciale del Lavoro, che dovrà decidere in merito con efficacia arbitrale, si riferisce alle controversie che saranno per insorgere tra le parti stipulanti, e cioè tra le contrapposte Associazioni sindacali, e non alle vertenze tra la Cassa e gli iscritti.

Il Ministro: SULLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959, e relativa tabella, stipulato tra il Gruppo Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Gorizia, il Gruppo Edile dell'Associazione degli Industriali di Monfalcone e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Italiana del Lavoro; al quale ha aderito la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visti, per la provincia di Padova:

— il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, stipulato tra il Collegio dei Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Edili dell'Unione del Lavoro - C.I.S.Na.L.;

— l'accordo collettivo 11 dicembre 1947, e relativo Statuto, per la istituzione della Scuola Professionale Edile, stipulato tra la Sezione Edili dell'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L.;

— l'accordo collettivo 11 maggio 1948, e relativo Statuto, per la istituzione delle Cassa Edile Provinciale, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 11 dicembre 1947; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L.;

Visto, per le provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, il contratto collettivo integrativo 13 agosto 1953, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili delle Tre Venezie e il Comitato Regionale della F.I.L.L.E.A., il Comitato Regionale - S.I.L.A.F., il Comitato Regionale - F.I.L.D.E., il Comitato Regionale - F.E.N.E.A.;

Visto, per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Italiana del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.; e, in pari data, tra l'Associazione Industriali e la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L.;

Visti per la provincia di Udine:

— l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, stipulato tra il Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie dell'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, il Libero Sindacato Lavoratori Edili, l'Unione Italiana Lavoratori, la Federazione Friulana Cooperative Mutue;

— lo Statuto della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza ed il Regolamento del Cantiere Scuola per la istruzione e la qualificazione degli operai edili, allegati al predetto accordo 1° ottobre 1959;

Visti per la provincia di Venezia:

— l'accordo collettivo integrativo 28 novembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale Costruttori Edili ed Affini e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - Fe.N.E.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini - F.I.L.L.E.A., l'Unione Provinciale della Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.Na.L.;

— il contratto collettivo - integrativo 27 settembre 1951, allegato al predetto accordo 28 novembre 1957;

Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959, stipulato tra il Collegio dei Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed affini C.I.S.Na.L.;

Visto, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo integrativo 12 dicembre 1957, stipulato tra il Sindacato Costruttori Edili dell'Associazione Industriali e il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A.;

Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1957, stipulato tra l'Associazione Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Gorizia, in data 9 luglio 1960, n. 1 della provincia di Padova, in data 12 ottobre 1960, n. 111 degli accordi e contratti collettivi nazionali, in data 23 ottobre 1960, n. 4 della provincia di Rovigo, in data 11 luglio 1960, n. 1 e n. 19 della provincia di Udine, in data 23 aprile 1960 e 13 dicembre 1960, n. 7 della provincia di Venezia, in data 5 settembre 1960, n. 1 della provincia di Verona, in data 26 febbraio 1960, n. 4 della provincia di Vicenza, in data 30 aprile 1960, n. 7 della provincia di Belluno, in data 13 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959;

— per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959; l'accordo collettivo 11 dicembre 1947, relativo alla istituzione della Scuola Professionale Edile per gli operai; l'accordo collettivo 11 maggio 1948 per la istituzione della Cassa Edile Provinciale;

— per le provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, il contratto collettivo integrativo 13 agosto 1953;

— per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959;

— per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, concernente il funzionamento della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, nonchè gli allegati relativi allo Statuto di tale Cassa ed al Regolamento del Cantiere Scuola per la istruzione e la qualificazione degli operai edili;

— per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 28 novembre 1957 ed il contratto collettivo integrativo 27 settembre 1951;

— per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1959;

— per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo integrativo 12 dicembre 1957;

— per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1957;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 158. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1° OTTOBRE 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

In Gorizia addì 1° ottobre 1959

tra

il GRUPPO EDILI DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Gorizia, rappresentato dal suo Capogruppo per. ed. *Zaccaria Lupieri* e dai sigg. ing. *Ruggero Lenuzza*, ing. *Giuliano Franzotti*, geom. *Giovanni Picotti*, assistiti dal Direttore dott. *Ferruccio Veronese* e dal dott. *Mario Fumato*,

il GRUPPO EDILE DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI di Monfalcone, rappresentato dal signor *Andrea Boscarol*, assistito dal dott. *Bruno Mari*,

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE CISL, rappresentata dai signori *Angelo Marinello* e *Giuseppe Vodice*,

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO CGIL, rappresentata dai sigg. *Bergamas Fulvio, Zulian Elio, Sfiligoi Edo, Mininel Alfredo, Furlan Guerrino* e *Cauzer Fausto*,

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO UIL, rappresentata dai sigg. *Pontini Vincenzo* e *Zei Antonio*,

è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edile, siglato in Roma il 24 luglio 1959, da valere in tutto il territorio della provincia di Gorizia per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche ecc.) e delle industrie affini dell'edilizia, per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE

Le qualifiche dei lavoratori sono fissate dall'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, integrato dall'art. 1 del contratto regionale 13 agosto 1953, con la declaratoria delle esemplificazioni in esso contenute. Le esemplificazioni sono le seguenti:

Operai qualificati

Spondino-guida: colui che esegue il tracciato con bolla e squadra e compie il lavoro come da disegno;

Operai comuni (manovali specializzati)

Spondino: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonchè la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura;

Operaio che esegue lavori di escavo lungo e sotto il tagliente del cassone ad aria compressa.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959 il periodo nel quale le Imprese hanno la facoltà di effettuare un orario di 10 ore giornaliere viene fissato dal 1° maggio al 31 agosto.

E' consentito di spostare il predetto periodo ad altra data con accordi tra le Organizzazioni provinciali interessate.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. sono considerati lavori disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione, appresso indicate, calcolate sulla retribuzione indicata al punto 3 dell'art. 21 del contratto nazionale stesso e cioè su paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale, nonchè per operai cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo.

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 8%

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 20%

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 25%

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 20%

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 12%

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m. 22%

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a 10 . . . . 20%

b) oltre i 10 m. 22%

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezza ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 8%

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di m. 6 dal pianoterra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20%

10) Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 15%

11) Sgombro della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5%

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12%

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 6%

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti: le parti (impresa ed operaio) si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la stessa maggiorazione prevista dai contratti di lavoro o accordi vigenti negli stabilimenti in cui vengono eseguiti.

16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. 48%

b) da oltre 10 m. a 16 m. 60%

c) da oltre 16 m. a 22 m. 102%

d) oltre i 22 m. 132%

Nel caso in cui si rendesse necessario il brillamento di mine nell'interno dei cassoni, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del maggior compenso dovuto.

18) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 28%

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:

— ai lavori di opere sussidiarie;

— al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 21%

c) alla riparazione o manuntenzione ordinaria delle galleria e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12%

— al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18 una ulteriore indennità del 13%

(fatta eccezione per i « trasporti » per i quali resta valida la percentuale del 21%).

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quelle relative alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI MARITTIMI

Personale imbarcato sui natanti: al personale imbarcato sui natanti che escono fuori del porto, verranno corrisposte le seguenti indennità:

— lavori eseguiti fuori porto: maggiorazione del 10% sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 21 del contratto nazionale, limitatamente alle ore trascorse fuori porto;

— trasferimento natanti: trattamento di trasferimento per la durata del trasferimento nella misura del 10% sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 21 lett. *b*) del contratto nazionale, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro. Detto trattamento non spetta al personale che, per disposizione del codice marittimo, è posto in ruolo.

Lavori sotto acqua - Palombari — Ai palombari deve essere corrisposta una maggiorazione sugli elementi della retribuzione di cui alla lettera *b*) dell'art. 21 del Contratto collettivo nazionale del 100% da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore.

La percentuale del 21.80 di cui agli artt. 34 del C.C.N.L. e 10 del presente accordo, non va computata sulle indennità qui stabilite, in quanto nella determi-

nazione delle stesse è stato tenuto conto della incidenza per gratifica natalizia, ferie e festività nazionali e infrasettimanali.

Art. 4.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia è fissata nella misura del 7,50% sulla paga di fatto ed indennità di contingenza.

Art. 5.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

In relazione all'art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro menzionato, il contributo ivi previsto per l'addestramento professionale viene fissato nella misura dello 0,20%, a carico del datore di lavoro.

L'esazione verrà effettuata dalla locale sede della INAIL.

Art. 6.

CASSA EDILE

Le parti convengono di istituire una Cassa edile, per cui il contributo a carico dei datori di lavoro sarà dello 0,20% ed a carico dei lavoratori dello 0,10% a norma dell'art. 62 del contratto nazionale di lavoro.

L'esazione di tale contributo avverrà tramite la locale sede dell'INAIL, che tratterrà la quota globale dello 0,30%, salvo diritto di rivalsa da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

Art. 7.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ZONE MALARICHE

L'indennità per lavori eseguiti in zona malarica quando sia dovuta a termine dell'art. 26 del contratto collettivo di lavoro è dell'8% da conteggiarsi sulla retribuzione globale e cioè sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale, nonchè, per gli operai che lavorano a cottimo, sull'utile contrattuale di cottimo.

La percentuale del 21,80 di cui agli articoli 34 del C.C.N.L. e n. 10 del presente accordo, non va computata sull'indennità qui stabilita, in quanto nella determinazione della stessa è stato tenuto conto dell'incidenza per gratifica natalizia, ferie, e festività nazionali e infrasettimanali.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.

L'indennità per zona malarica spetta soltanto per i periodi di infezione malarica.

Art. 8.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona dovuta a sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 è del 15% sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 21 del contratto stesso.

Art. 9.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento del danno, applicate a norma degli artt. 41, 48 e 49 del Contratto nazionale di lavoro è devoluto a favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza.

Le multe e trattenute saranno versate alla Cassa Edile.

Art. 10.

FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ

Il trattamento economico di cui all'art. 34 del Contratto nazionale di lavoro è fissato nella misura del 21,80% della retribuzione.

La suddetta percentuale risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,75%
Ferie	5,60%
Festività nazionali ed infrasettimanali comprese quelle cadenti di domenica . . .	6,45%
Totale . . .	21,80%

Art. 11.

OPERAI ASSUNTI CON APPORTO DI ATTREZZI DI LAVORO

Con riferimento alla lettera *d*) dell'art. 68 del contratto collettivo nazionale resta stabilito che, ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso agli operai assunti con apporto di attrezzi di lavoro, sarà corrisposta una maggiorazione dell'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 21 del C.C.N.L.

Agli scalpellini che portano l'intera dotazione degli attrezzi necessari per la lavorazione, sarà corrisposta la maggiorazione del 2% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 21 del C.C.N.L.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entro in vigore il 1° gennaio 1960 ed avrà efficacia sino al 31 dicembre 1961.

Dichiarazioni a verbale

Le parti convengono che nel testo a stampa del presente contratto verrà aggiunta una nota con la tabella delle percentuali che le imprese sono tenute a corrispondere agli operai assenti per malattia ed infortunio, a titolo di trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, come integrazione di quanto corrisposto dagli Istituti assicuratori.

Le parti convengono di aggiungere anche uno schema di contratto-tipo aziendale di cottimo.

Percentuale a carico delle imprese per operai assenti per malattia ed infortunio, a titolo di trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, integrativo di quanto corrisposto dagli Istituti assicuratori

PERCENTUALI	PERCENTUALI A CARICO DELL'IMPRESA MALATTIA		INFORTUNIO		
	per i primi 3 giorni di malattia e per i giorni di malattia non indennizzata	per i giorni di malattia indennizzata 50%	per i primi 3 giorni di infortunio	dal 4° al 90° giorno di infortunio 40%	dal 91° al 180° giorno d'infortunio 25%
Gratifica Natalizia	9,75	4,875%	9,75%	3,90%	2,437%
Ferie annuali	5,60	5,60 %	5,60%	5,60%	5,60 %
Festività nazionali ed infrasettimanali	5,75	2,875%	5,75%	2,30%	1,437%
Festività infrasettimanali cadenti di domenica	0,70	0,350%	0,70%	0,28%	0,175%
Totale ...	21,80%	13,70 %	21,80%	12,08%	9,65 %

CONTRATTO AZIENDALE TIPO DI COTTIMO

Tra la Ditta ....

e la squadra operai cottimisti composta dei seguenti lavoratori:

....

....

si è convenuto quanto segue:

Alla squadra operai cottimisti - viene affidato con inizio dal giorno

....

il seguente lavoro a cottimo:

....

....

Il suddescritto lavoro verrà retribuito nella seguente misura:

Cottimo .... prezzo concordato ....
» .... » ....
» .... » ....
» .... » ....

Nei prezzi suelencati si intende esclusa la percentuale per ferie, gratifica e festività.

I prezzi più sopra concordati subiranno le stesse variazioni in cifra e con la stessa decorrenza che — durante il periodo di validità del presente contratto aziendale di cottimo — saranno eventualmente apportate all'indennità di contingenza e/o ai minimi di paga.

Altre condizioni particolari: ....

....

....

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DITTA: I LAVORATORI:

....

....

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 25 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

In Padova, addì 25 settembre 1959

tra

il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Padova, rappresentato dal suo Presidente ing. *Giacomo Cavagnis* e dai sigg. ingg. *Ivone Schiavo* e *Giuseppe Puricelli*, assistiti dal Segretario dott. *Elios Mazzei*

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE - C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Bilato Albano* assistito dal sig. *Francesco Barichello*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Baldin Raffaello*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE - U.I.L., rappresentata dal sig. *Ballotta Pietro* assistito dal sig. *Antonio Destro*,

è stato stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del Contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia, siglato in Roma il 24 luglio 1959, da valere in tutto il territorio della provincia di Padova per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, etc.), marittime, fluviali, lagunari ed industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE

Le qualifiche dei lavoratori sono fissate dall'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, integrate dall'articolo 1 del Contratto regionale 13 agosto 1953.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Il periodo nel quale le imprese hanno facoltà di effettuare un orario di 10 ore giornaliere viene fissato dal 1° maggio al 31 agosto.

Art. 3

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio indicate nell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro predetto saranno corrisposte le percentuali di maggiorazione contenute nell'art. 4 del contratto regionale su citato.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

La misura dell'indennità per lavori eseguiti in alta montagna o in zona malarica è indicata negli artt. 5 e 6 del contratto regionale menzionato.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona a sensi dell'art. 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 è del 15% sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del contratto stesso.

Art. 6.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche della industria edilizia è fissata nella misura del 6,60% sulla paga base di fatto ed indennità di contingenza.

Art. 7.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per il finanziamento della Scuola Professionale Edile, istituita con accordo dell'11 dicembre 1947, viene fissato nella misura dello 0,30% della retribuzione globale di fatto corrisposta agli operai (paga base, indennità di contingenza, indennità speciale, ferie, gratifica natalizia e festività).

L'esazione verrà effettuata dalla locale sede dell'I.N.A.I.L. che provvederà ad accreditare mensilmente le somme a tale titolo incassate al Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile con sede in Padova, via Pilade Bronzetti n. 31.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

Il trattamento economico di cui all'art. 34 del Contratto Nazionale di Lavoro è fissato nella misura del 21,80% sulla retribuzione.

La suddetta percentuale risulta così scomposta:

Gratifica natalizia	9,75%
Ferie	5,60%
Festività nazionali e infrasettimanali comprese quelle cadenti di domenica	6,45%
Totale . . .	21,80%

Art. 9.

CASSA EDILE

Gli importi afferenti la percentuale prevista dall'articolo 8 del presente contratto devono essere mensilmente versati dai datori di lavoro alla Cassa Edile Provinciale di Mutualità e Assistenza, istituita con accordo 11 maggio 1948.

I suddetti versamenti verranno effettuati a mezzo del tesoriere della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo secondo i moduli allegati che fanno parte integrante del presente contratto.

Il contributo paritetico a favore della Cassa Edile Provinciale, previsto dall'art. 62 del contratto nazionale menzionato viene fissato nella misura dello 0,10% sulla retribuzione globale di fatto corrisposta agli operai (paga base, indennità di contingenza, indennità speciale, ferie, gratifica natalizia e festività).

L'esazione di tale contributo avverrà tramite la locale sede dell'INAIL per la quota parte a carico delle imprese di costruzione: per quanto invece concerne la quota a carico dei lavoratori, la Cassa Edile provvederà, in sede di liquidazione delle somme dovute a ciascun operaio iscritto, a trattenere un importo corrispondente allo 0,55% delle somme medesime.

Art. 10.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1960 ed avrà efficacia sino al 31 dicembre 1961.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 DICEMBRE 1947, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DELLA SCUOLA PROFESSIONALE EDILE PER GLI OPERAI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'11 dicembre 1947 in Padova, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, rappresentato dal suo Segretario dott. Ernesto Padova,

tra

l'Associazione degli Industriali - Sezione Edili, rappresentata dal suo Presidente, ing. *Antonio Pavanato,* assistito dal dott. *Elios Mazzei*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, rappresentato dal suo Segretario, sig. *Giovanni Filippi,* assistito dall'avv. *Alberto Belloni,*

riconosciuta la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle maestranze edili e per migliorare e aumentare il loro rendimento nella produzione, in conformità a quanto viene disposto dall'art. 46 del C.C.N. di categoria del 1° dicembre 1946 e a sensi dell'art. 6 dell'accordo provinciale 1° ottobre del 1947, si conviene

1) E' istituita la « Scuola Professionale Edile » per i lavoratori edili della Provincia di Padova.

2) Il funzionamento dell'Ente viene regolato dallo unito statuto, che forma parte integrante del presente atto.

3) La riscossione del contributo del 2% sulle paghe base, di cui all'art. 46 citato in premessa, è affidata all'I.N.A.I.L.

4) Non saranno ammessi a frequentare i corsi professionali i lavoratori dipendenti da Imprese che non risultano in regola con il contributo di cui sopra.

STATUTO

Finalità dell'ente

Art. 1.

E' costituito in Padova il Centro Provinciale di istruzione professionale edile avente per iscopo di addestrare e perfezionare nell'arte muraria gli operai che dimostrino di possedere particolari attitudini per divenire dei « qualificati », degli « specializzati » e dei « capisquadra ».

Per il conseguimento di tale scopo il Centro stesso provvederà anche alla istituzione dei corsi previsti dal successivo art. 2 in quelle località della provincia di Padova dove maggiormente ne sarà sentita l'esigenza.

Art. 2.

Ai corsi di addestramento vengono ammessi i giovani dai 14 ai 25 anni di età, che a giudizio della Direzione del Centro rispondano ai requisiti di cui al precedente art. 1.

Ai corsi di qualificazione e specializzazione possono partecipare gli operai dai 16 ai 35 anni di età che avendo già prestato servizio presso imprese edili possiedono, a giudizio della direzione del Centro, le attitudini indicate all'art. 1.

Art. 3.

I corsi comprendono lezioni teoriche e pratiche; allo insegnamento dovrà essere dato un indirizzo eminentemente pratico.

Il periodo minimo di frequenza dei corsi di addestramento viene fissato in mesi tre; i corsi di qualificazione per cementisti, ferraioli, carpentieri e muratori potranno avere una durata variabile da quattro a sei mesi secondo le esigenze delle singole specialità.

Agli allievi che risultino idonei verrà rilasciato un certificato che costituirà un diritto di precedenza nelle assunzioni presso i cantieri delle imprese di costruzione della provincia di Padova.

Art. 4.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza dei corsi, secondo l'orario stabilito dalla Direzione.

Vengono dimessi definitivamente dal corso:

a) gli allievi che, senza giustificato motivo, abbiano fatto più di tre assenze;

b) gli allievi che si rendano colpevoli di gravi atti di indisciplina.

I provvedimenti di allontanamento dal Centro per le causali di cui sopra vengono presi dal Consiglio di amministrazione senza possibilità di appello su proposta della Direzione dei corsi.

Art. 5.

Il Centro provvede ai suoi scopi:

a) con i fondi provenienti dal versamento di un contributo a carico degli industriali edili incidente sull'importo delle retribuzioni corrisposte alle maestranze dipendenti, espressamente previsto dal contratto collettivo di lavoro per il settore dell'edilizia;

b) con i fondi messi a disposizione da Enti, da Industrie e da privati cittadini per il raggiungimento delle finalità prefisse.

Art. 6.

Sono dichiarati benemeriti del Centro gli Enti, i datori di lavoro, le Organizzazioni operaie, i Professionisti ed i Tecnici che danno il loro contributo per il potenziamento del Centro.

Art. 7.

Agli « allievi operai qualificati » potrà essere corrisposto un compenso giornaliero da concordarsi con le Organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 8.

Gli allievi frequentanti le lezioni sono assicurati all'I.N.A.I.L. agli effetti degli infortuni sul lavoro.

Consiglio di amministrazione

Art. 9.

Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione composto da otto membri così suddivisi:

a) quattro datori di lavoro designati dal Collegio costruttori edili;

b) quattro lavoratori di cui due designati dal Sindacato Edili aderente alla C.G.I.L. e due dal Sindacato Edili aderente alla C.I.S.L.

Uno fra i membri nominati dal Collegio dei Costruttori Edili assumerà, su designazione di questo, le funzioni di Presidente ed uno fra i membri nominati dai su menzionati Sindacati dei lavoratori edili, su designazione di questi, assumerà le funzioni di Vice Presidente.

Art. 10

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e sono rieleggibili; in caso di recesso o di decadenza le rispettive Organizzazioni sindacali provvederanno alla loro sostituzione.

Art. 11.

L'I.N.A.I.L. e l'I.N.A.P.L.I. fanno parte del Consiglio con voto consultivo.

Il Direttore del Centro partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione in qualità di segretario.

Egli non può far parte del Consiglio e non ha voto deliberativo.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti.

La Convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di riunione di urgenza, il tempo per la convocazione potrà essere ridotto a 24 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 13.

Le riunioni sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio aventi voto deliberativo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione ha la sorveglianza ed il controllo tecnico, didattico ed amministrativo dei corsi.

Esso:

a) compila i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

b) forma i regolamenti di amministrazione e di servizio interno del personale;

c) promuove quando occorre, la modificazione deldello Statuto e dei regolamenti;

d) nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati e delibera le convenzioni da fare con gli stessi;

e) vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi dell'Ente;

f) delibera, in genere, su tutti gli affari, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, che interessano l'attuazione dei fini istituzionali dell'Ente e ne assicurano il funzionamento.

Presidenza

Art. 15.

Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione:

a) di rappresentare l'Amministrazione e curare la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) di provvedere alla convocazione del Consiglio di amministrazione e di presiederne le adunanze;

c) di sospendere per gravi ed urgenti motivi, gli impiegati e salariati e prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferire al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve tempo.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione potrà proporre alle Organizzazioni Sindacali contraenti la nomina di un Presidente onorario del Centro.

Norme generali di amministrazione

Art. 17.

I fondi del Centro devono essere depositati presso un istituto bancario scelto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

La firma per i prelievi di danaro spetta al Presidente; in caso di sua assenza le somme potranno essere riscosse con la firma del Vice Presidente, su delega, di volta in volta, del Presidente.

Art. 19.

Per ogni esercizio finanziario sarà costituito un Collegio dei Sindaci composto di tre membri di cui uno nominato dal Collegio dei Costruttori Edili, l'altro dai Sindacati Provinciali dei Lavoratori Edili ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Camera di Commercio di Padova.

Art. 20.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

Essi sono obbligati a riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci rivede i bilanci consuntivi del Centro per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Art. 21.

Formano materia di apposite disposizioni regolamentari da emanarsi dal Consiglio di amministrazione:

a) i modi di nomina, gli emolumenti, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e mansioni del personale;

b) le modalità ed i termini per la presentazione delle domande degli allievi ai sensi dell'art. 2;

c) la disciplina interna, la data di apertura e chiusura dei corsi, gli orari degli stessi;

d) le modalità, le caratteristiche ed i metodi di insegnamento;

e) quant'altro sia opportuno per il regolare andamento del Centro e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Disposizioni finali

Art. 22.

In caso di scioglimento dell'Ente, i fondi che risultassero disponibili, saranno devoluti dal Consiglio di amministrazione ad iniziative affini.

Art. 23.

Il presente Statuto potrà essere modificato solo per accordo delle Associazioni Sindacali contraenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 MAGGIO 1948 PER LA ISTITUZIONE DELLA CASSA EDILE PROVINCIALE

L'anno 1948 il giorno 11 maggio in Padova, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro

t r a

l'Associazione Industriali - Sezione Edili - della Provincia di Padova, rappresentata dal suo Presidente ing. *A. Pavanato*, assistito dal dott. *E. Mazzei*

e

il Sindacato Lavoratori Edili di Padova e Provincia, rappresentato dal suo Segretario *G. Filippi*, assistito dal sig. *L. Turra;*

ritenuta l'opportunità di promuovere e sviluppare particolari forme di assistenza in relazione alle caratteristiche della categoria,

viene stipulato il presente accordo collettivo da valere in tutto il territorio della Provincia di Padova per le Imprese Edili ed i loro dipendenti:

Art. 1.

E' istituito un Ente denominato « Cassa Edile Provinciale ».

Art. 2.

Il funzionamento della Cassa Edile viene regolato da apposito Statuto, che si considera parte integrante del presente atto.

Art. 3.

A decorrere dal 31 maggio 1948, le percentuali per gratifica natalizia, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali e per indennità speciale, dovranno essere mensilmente versate dai datori di lavoro alla Cassa Edile Provinciale a mezzo del Tesoriere della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo secondo i moduli che fanno parte integrante del presente atto.

La Cassa Edile effettuerà il pagamento di dette somme agli aventi diritto nei termini e modi che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Art. 4.

Tutte le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione, saranno deferite, qualora le parti non siano riuscite a conciliarle amichevolmente, all'Ufficio Provinciale del Lavoro, che deciderà in merito con efficacia arbitrale.

STATUTO

Titolo 1° - *Disposizioni generali*

Art. 1.

La Cassa Edile Provinciale ha la sua sede in Padova e svolge la propria attività nei limiti del territorio della provincia di Padova.

Art. 2.

La Cassa Edile ha lo scopo di promuovere e sviluppare quelle iniziative assistenziali che vengono ritenute più idonee per soddisfare in questo campo le particolari esigenze dei lavoratori dell'edilizia, in considerazione soprattutto, del carattere discontinuo della loro attività.

Art. 3.

Le imprese edili sono tenute ad iscrivere alla Cassa i dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nell'ambito del territorio della Provincia.

Il rapporto di iscrizione viene meno nei seguenti casi:

a) morte del lavoratore;

b) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa;

c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella edile.

Titolo 2° - *Organi*

Art. 4.

La Cassa Edile è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 rappresentanti dei datori di lavoro, designati dall'Associazione degli Industriali - Sezione Edili - e 4 rappresentanti dai lavoratori di cui due designati dal Sindacato Lavoratori Edili aderenti alla G.C.I.L. e due dal Sindacato Lavoratori Edili aderenti alla L.C.G.I.L.

Uno fra i membri nominati dalla Associazione Industriali - Sezione Costruttori - assumerà su designazione della stessa, le funzioni di Presidente ed uno fra i membri nominati dai Sindacati Lavoratori Edili, su designazione di questi, assumerà le funzioni di Amministratore delegato.

Art. 5.

I membri del Consiglio di amministrazione dureranno in carica un triennio e potranno essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni Sindacali designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli uscenti, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli che hanno sostituito.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese, in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti, oppure i Sindaci.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di riunione di urgenza, il tempo per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 7.

Ai membri del Consiglio di amministrazione potranno essere riconosciuti dei gettoni di presenza da stabilirsi dal Consiglio stesso, salvo approvazione delle Associazioni Sindacali interessate.

Art. 8.

Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità saranno interessate le contrapposte Organizzazioni sindacali.

Art. 9.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare sulle direttive e sui provvedimenti relativi all'attuazione dei fini istituzionali dell'Ente.

In particolare il Consiglio di amministrazione ha il compito di:

a) stabilire i termini e le modalità per il versamento alla Cassa da parte dei Datori di Lavoro della percentuale per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, nella misura stabilita dai contratti integrativi regionali e provinciali.

b) amministrare dette somme e deliberare sui termini e le modalità di pagamento delle stesse agli aventi diritto;

c) provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;

d) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione delle percentuali di cui sopra;

e) curare e provvedere all'impiego dei fondi della Cassa;

f) accordare pegni ed ipoteche e consentire iscrizioni, postergazioni e cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G. L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per rinnuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitrio amichevoli compositori, muovere e sostenere liti o recederne, appellare e ricorrere per revocazione o cassazione, offrire, deferire ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;

g) assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico;

h) curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie, promuovere convegni e conferenze allo scopo di diffondere fra i Datori di Lavoro e gli operai l'amore e l'interessamento alle previdenze sociali.

Art. 10.

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui al secondo comma dell'art. 5.

Spetta al Presidente della Cassa di:

a) rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare per essa in giudizio.

Il Presidente ha la firma sociale;

b) sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le sedute;

c) risolvere di concerto con l'Amministratore delegato le eventuali vertenze che sorgono fra la Cassa e gli iscritti o i datori di lavoro.

Art. 11.

L'Amministratore Delegato della Cassa dura in carica tre anni, salvo la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 5.

Spetta all'Amministratore Delegato di:

a) sostituire il Presidente in caso di assenza;

b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) risolvere, di concerto con il Presidente, gli eventuali ricorsi degli iscritti e dei Datori di Lavoro;

d) per quanto riguarda il prelievo di danaro, la firma spetta al Presidente; in caso di sua assenza le somme potranno essere riscosse con la firma dell'Amministratore Delegato, su delega del Presidente.

Art. 12.

Per ogni esercizio finanziario sarà costituito un Collegio di Sindaci composto di tre membri, di cui uno nominato dall'Associazione Industriali - Sezione Co-

struttori, l'altro dai Sindacati Provinciali dei Lavoratori Edili e il terzo con funzioni di Presidente dalla Camera di Commercio di Padova.

Art. 13.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno doveri di cui agli artt. 2403 - 2404 - 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

Essi sono obbligati a riferire al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci rivede i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza dei registri contabili.

TITOLO 3° - *Patrimonio e Amministrazione*

Art. 14.

Il patrimonio della Cassa Edile è costituito da beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni, o per qualunque altro titolo vengano in suo possesso, dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Art. 15.

Le entrate della Cassa Edile sono costituite:

a) dagli interessi attivi delle somme corrisposte dai datori di lavoro, accantonate dalla Cassa ai sensi dell'art. 9 lettere *a*) e *b*) del presente Statuto;

b) da ogni altra somma che venga conferita alla Cassa Edile per qualsiasi titolo.

Art. 16.

Gli esercizi finanziari della Casa Edile hanno inizio il giorno 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi, riguardanti le singole gestioni della Cassa Edile. Detti bilanci dovranno essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, devono pur essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

I bilanci consuntivi e preventivi saranno, inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, inviati alle Associazioni Sindacali interessate, con la relazione del Presidente della Cassa Edile e quella dei Sindaci.

Art. 17.

In caso di scioglimento della Cassa Edile, da disporsi su conforme deliberazione delle Associazioni Sindacali interessate, sarà provveduto da parte delle Associazioni stesse alla nomina di uno o più liquidatori incaricati alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo gli scopi che verranno indicati dalle Associazioni Sindacali di comune accordo.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Padova.

Art. 18.

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere proposte dal Consiglio di amministrazione alle rispettive Organizzazioni Sindacali.

ALLEGATO

Fac-simile della distinta di versamento composta di tre esemplari di cui: il primo da consegnare alla ditta, il secondo, con forature, da consegnare agli operai sotto forma di tagliandi, il terzo da inviare alla Cassa edile

Pos. N. .... DITTA .... Data ....

Indirizzo .... Mese di ....

DISTINTA DI VERSAMENTO FATTA ALLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO A FAVORE DELLA CASSA PROVINCIALE EDILE DI PADOVA

N.	Tessera	NOMINATIVO (*)	PERIODO		IMPORTO retribuzione Totale	Tot. perc. Ferie Gratif. natalizia Festività	
			dal	al			
1							
2							
3							
23							
24							
					TOTALE L.		

FIRMA DEL TESORIERE ....

FIRMA DEL VERSANTE ....

(*) Le ditte sono tenute ad indicare per gli operai di prima iscrizione, la data di nascita e gli indirizzi degli stessi

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 13 AGOSTO 1953 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLE PROVINCIE DI BELLUNO, GORIZIA, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, UDINE, VENEZIA, VERONA E VICENZA

In Venezia, addì 13 agosto 1953,

tra

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DELLE TRE VENEZIE, rappresentato dal suo Presidente dott. ing. *Mario Moro* e dalla Commissione Industriale nelle persone del Presidente geom. *Archimede Taverna* e dei membri signori: dott. ing. *Silvio Agostini*, sig. *Osvaldo Cargnel*, dottor ing. *Angelo Cattelan*, dott. ing. *Enrico De Conz*, dottor *Ugo Mantelli*, dott. ing. *Antonio Pavanato*, dott. *Mario Sichirollo*, dott. ing. *Giuseppe Perale*, assistiti dal Direttore dott. *Augusto Mussato* e dai signori: rag. *Camillo Bertollo*, avv. *Luigi Cattozzo*, geom. *Antonio Chiozza*, dott. *Elios Mazzei*, dott. *Gianfranco Milani*, cav. *Enrico Paradisi*, dott. *Ferruccio Veronese*, signor *Aldo Volpi*

e

il COMITATO REGIONALE DELLA F.I.L E.A., rappresentato dai signori: *Cobello, Dall'O', Ferragosti, Ferrari, Graziutti Marghignani, Orrico, Serafin, Sfiligoi, Tona,*

il COMITATO REGIONALE DEL S.I.L.A.F., rappresentato dal sig. *Fabris*

con l'assistenza della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, rappresentata dal dottor *Francesco Emiliani,*

il COMITATO REGIONALE DELLA F.I.L.D.E., rappresentato dai signori: *Bernardini, Canavese, Cecchini, Crivellari, Del Ferro, Fiocco, Giacomelli, Majeron*

con l'assistenza dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI VENEZIA, rappresentata dal dott. *Umberto Chiozzotto,*

il COMITATO REGIONALE DELLA F.E.N.E.A., rappresentato dai signori: *Scarpante* dott. *Sorgato, Querel, Trapani*

con l'assistenza della CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI VENEZIA, rappresentata dal sig. *Luigi Costantini,*

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 5 dicembre 1952, da valere per tutto il territorio delle Provincie di Belluno, Gorizia-Monfalcone, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.); marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini; imprese esecutrici di costruzione di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE

Con riferimento alla lettera a) dell'art. 63 del contratto nazionale 5 dicembre 1952, si intende integralmente riportato l'art. 6 del contratto stesso, con le declaratorie ed esemplificazioni in esso precisate.

Le esemplificazioni sono integrate con le seguenti:

Operai specializzati:

autista meccanico;

motoscafista meccanico.

Operai qualificati:

autista conducente;

motoscafista conducente;

spondino-guida: colui che esegue il tracciato con bolla e squadra e compie il lavoro come da disegno;

Operai comuni (*manovali specializzati*):

spondino: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonchè la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura;

operaio che esegue lavori di escavo, sia all'asciutto che con zattera a cucchiaione, dei rii interni e di circonvallazione della città di Venezia, limitatamente, per questi ultimi, ai tratti che lambiscono l'abitato (sempre che ci siano delle sboccature), nonchè lavori di scavo nelle cavane e sboccature delle isole ospedaliere; operaio addetto al trasporto del materiale derivante dalla suddetta escavazione;

operaio che esegue lavori di escavo lungo e sotto il tagliente del cassone ad aria compressa.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA

Con riferimento alla lettera *b*) dell'art. 63 del Contratto nazionale 5 dicembre 1952, i minimi di paga, valevoli per tutto il territorio delle provincie sottoindicate, singolarmente considerate, sono fissati come segue:

CATEGORIE DI LAVORATORI	1ª ZONA	2ª ZONA			
	Monfalcone	Gorizia	Padova	Venezia	Vicenza
1. Operai specializzati . . .	49.30	47.30	47.30	47.30	47.30
2. Operai qualificati	44.45	42.70	42.65	42.70	42.70
3. Manovali specializzati e operai comuni superiori ai 20 anni	41.95	40.25	40.25	40.30	40.30
4. Manovali specializzati e operai comuni 18–20 anni	33.95	36.25	36.25	36.30	36.25
5. Manovali specializzati e operai comuni 16–18 anni	33.55	28.20	28.20	28.20	28.20
6. Manovali comuni superiori ai 20 anni	38.65	37.10	37.10	37.10	37.10
7. Manovali comuni 18–20 anni	32.25	35.40	33.40	33.40	33.40
8. Manovali comuni 16–18 anni	30.95	26 —	25.95	26 —	25.95
9. Garzoni al di sotto 16 anni	23.20	21 —	20.40	20.40	20.40

CATEGORIE DI LAVORATORI	3ª ZONA				
	Belluno	Rovigo	Treviso	Udine	Verona
1. Operai specializzati . . .	45.70	45.70	45.65	45.70	45.70
2. Operai qualificati	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25
3. Manovali specializzati e operai comuni superiori 20 anni	38.90	38.90	38.90	38.90	38.90
4. Manovali specializzati e operai comuni 18–20 anni	35 —	35 —	35 —	35 —	37.50
5. Manovali specializzati e operai comuni 16–18 anni	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25
6. Manovali comuni superiori 20 anni	35.85	35.85	35.85	35.85	35.85
7. Manovali comuni 18–20 anni	32.25	32.25	32.30	32.25	34.55
8. Manovali comuni 16–18 anni	25.10	25.10	25.10	25.10	25.10
9. Garzoni al di sotto 16 anni	19.70	19.70	19.70	19.70	19.10

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e [illegible]roghe relative.

Il periodo nel quale le imprese hanno la facoltà di effettuare un orario di 10 ore giornaliere viene fissato dal 1° maggio al 31 agosto.

E' consentito di spostare il predetto periodo ad altra data, con accordi tra le Associazioni Provinciali interessate.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quota di rivalutazione), indicate a fianco di ciascuno di essi:

1. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8 %

2. Lavori su scale aeree tipo Porta . . 20 %

3. Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 25 %

4. Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 20 %

5. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.) 12 %

6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m. . . . . . 22 %

7. Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3½ a 10 . . . . 20 %

b) oltre i 10 m. . . . . 22 %

8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . 8 %

9. Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni, con lavorazione in sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 del piano-terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 20 %

10. Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre . . . . 15 %

11. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 5 %

12. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12 %

13. Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe . . . . 6 %

14. Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. . . . . 40 %

b) da oltre 10 m. a 16 m. . . . . . 50 %

c) da oltre 16 m. a 22 m. . . . . . . 85 %

d) da oltre i 22 m. . . . . 110 %

Nel caso in cui si rendesse necessario il brillamento di mine nell'interno dei cassoni, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del maggior compenso dovuto.

15. Lavori di demolizione di strutture pericolanti: le parti (impresa ed operaio) si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

16. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la stessa maggiorazione prevista dai contratti di lavoro o accordi vigenti negli stabilimenti in cui vengono eseguiti i lavori.

17. Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . 23 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:

— ai lavori di opere sussidiarie;

— al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . . 17 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 10 %

— Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17 un'ulteriore indennità del . . . . . 13 %

(fatta eccezione per i « trasporti » per i quali resta valida la percentuale del 17 %).

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

18. Lavori di scavo dei rii interni e di circonvallazione della città di Venezia, limitatamente, per questi ultimi, ai tratti che lambiscono l'abitato (semprechè ci siano delle sboccature), nonchè lavori di escavo nelle cavane e sboccature delle isole ospedaliere . . . . . 9 %

Per l'esecuzione di getti in calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

* * *

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera e nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI MARITTIMI

Personale imbarcato su natanti. — Al personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto, verranno corrisposte le seguenti indennità:

— lavori eseguiti fuori porto: maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale, limitatamente alle ore trascorse fuori porto;

— trasferimento natanti: trattamento di trasferimento per la durata del trasferimento nella misura del 10 % della retribuzione globale, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

Detto trattamento non spetta al personale che, per disposizioni del codice marittimo è posto in ruolo.

Lavori sotto acqua - Palombari. — Ai palombari deve essere corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione globale del 100% da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 11 del Contratto collettivo nazionale, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

— per lavori eseguiti oltre i 1000 m. sul livello del mare e fino a 1500 m. . . . . . 5 %

— per lavori eseguiti oltre i 1500 m. sul livello del mare . . . . 8 %

Le percentuali sopra riportate vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quota di rivalutazione).

L'indennità suddetta non sarà corrisposta agli operai che risiedono nella stessa frazione, nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Gli operai addetti a lavori in alta montagna e che non possono usufruire della propria abitazione, a causa della lontananza del cantiere, dovranno essere alloggiati gratuitamente, a cura dell'impresa, nei baraccamenti o nelle case private attrezzate ed arredate con criteri rispondenti alle norme di igiene.

L'impresa curerà che i dormitori abbiano ad essere suddivisi con tramezzi, onde creare delle camere, in ciascuna delle quali non saranno alloggiati più di 16 operai, in letti o brande.

A cura dell'impresa sarà provveduto alla pulizia e, se del caso, al riscaldamento dei locali posti a disposizione degli operai.

Nei cantieri ove ci siano alloggiati più di 20 operai, il personale addetto alla pulizia curerà anche la sorveglianza dei locali stessi durante la giornata.

L'impresa deve inoltre provvedere ad istituire nelle adiacenze del luogo di lavoro, una cucina ed un refettorio ed a far pervenire sul posto quanto necessita al loro funzionamento.

Le spese per le attrezzature necessarie per la manutenzione, le spese per il combustibile, per il personale di cucina, le spese del trasporto dei generi alimentari dal posto di acquisto al cantiere e per quanto altro occorra ad assicurare il funzionamento della mensa saranno assunte a proprio carico dalle imprese.

Nel caso che la mensa, previe opportune intese, sia amministrata dagli operai conviventi, le spese di trasporto per i generi alimentari di cui sopra saranno a carico dell'impresa, limitatamente al percorso tra il cantiere e il luogo di rifornimento all'ingrosso più prossimo o scalo ferroviario più vicino (qualora la merce viaggi in ferrovia).

La gestione della mensa non dovrà avere comunque lo scopo di lucro. Essa si varrà sui conviventi del puro costo dei generi alimentari impiegati per la confezione delle vivande.

I viveri somministrati dovranno essere sani ed igienici e sarà curato che i pasti abbiano ad essere adeguati alle esigenze derivanti dalla particolare natura del complesso dei lavori.

La lista dietetica dovrà essere affissa nel refettorio, in luogo ben visibile.

L'impresa e la Commissione eletta dai lavoratori cureranno l'applicazione delle norme relative alla confezione e somministrazione dei pasti, ivi compreso lo importo degli stessi.

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ZONE MALARICHE

L'indennità per lavori eseguiti in zona malarica, quando sia dovuta a termine dell'art 11 del contratto collettivo nazionale, è del 5% (cinque per cento) da conteggiarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quota di rivalutazione).

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge. L'indennità per zona malarica spetta soltanto per i periodi di infezione malarica.

Art. 7.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona dovuta a norma dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale, è del 15% (quindici per cento) sulla retribuzione globale.

Art. 8.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento dei danni, applicate a norma degli articoli 25 e 42 del Contratto collettivo nazionale, va devoluto a favore delle Casse edili di mutualità ed assistenza, ove esistano, o delle Scuole professionali edili.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quota di rivalutazione) di cui all'art. 29 del contratto nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 20,50 % con decorrenza 16 agosto 1953.

La suddetta percentuale complessiva del 20,50% risulta così composta:

gratifica natalizia	9,75 %
ferie	5 — %
festività nazionali ed infrasettimanali	5,75 %
	20,50 %

Le modalità di liquidazione e pagamento della predetta percentuale saranno stabilite provincialmente fra le Organizzazioni interessate.

Art. 10.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale è fissata, con decorrenza 22 dicembre 1952, nelle misure sotto indicate, riferite alla paga base di fatto:

Belluno	15,55 %
Gorizia-Monfalcone	18,88 %
Padova	15,55 %
Rovigo	14,44 %
Treviso	14,44 %
Udine	18,88 %
Venezia	18,88 %
Verona	18,88 %
Vicenza	18,88 %

Le modalità di liquidazione e pagamento delle predette percentuali saranno stabilite provincialmente fra le Organizzazioni interessate.

Chiarimento a verbale

Nell'eventualità che dovesse verificarsi un trasferimento di tutta o parte dell'indennità di contingenza a paga base, le Organizzazioni provinciali interessate si incontreranno per il relativo adeguamento delle percentuali alla nuova situazione.

Art. 11.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma, lettera *c*) dell'art. 53 del Contratto collettivo nazionale, le Organizzazioni provinciali provvederanno a stabilire la riduzione del periodo di apprendistato, a favore degli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di 1° grado rilasciato dalle Scuole professionali edili riconosciute, che saranno indicate.

Sarà pure precisato presso quale Scuola di qualificazione potrà essere compiuto il capolavoro. In mancanza di tale precisazione, il capolavoro potrà essere compiuto presso le imprese che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

Art. 12.

SCUOLE

Il contributo per le scuole professionali, già contrattualmente fissato, mantenendo inalterata l'incidenza in cifra, dovrà essere dalle Organizzazioni provinciali, riportato alla retribuzione globale (paga base più indennità di contingenza più quota di rivalutazione).

Qualora, in base ai programmi concordati, detto contributo risultasse eccessivo o insufficiente alle necessità della Scuola, le Associazioni provinciali interessate potranno modificarne la misura, sempre nei limiti fissati dal contratto nazionale.

Le parti raccomandano che l'insegnamento abbia ad avere un indirizzo eminentemente pratico, ed auspicano, laddove sia possibile ed attuabile, la costruzione di edifici veri e propri.

Art. 13.

OPERAI ASSUNTI CON L'APPORTO DI ATTREZZI DI LAVORO

Con riferimento alla lettera *e*) dell'art. 63 del Contratto nazionale resta stabilito che, ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso agli operai assunti con apporto di attrezzi di lavoro, sarà corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione globale dell'1 %.

Agli scalpellini che portano l'intera dotazione di attrezzi necessari per la lavorazione, sarà corrisposta la maggiorazione del 2% sulla retribuzione globale.

Art. 14.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio delle provincie di Belluno, Gorizia-Monfalcone, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, a decorrere dal 16 agosto 1953, salvo quanto diversamente disposto all'art. 10: esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1952.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1° OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Addì 1° ottobre 1959, in Rovigo, presso la sede della Associazione Industriali

tra

l'Associazione Industriali della Provincia di Rovigo rappresentata dal Presidente dott. *Amleto Brigo*, assistito dal Presidente della Sezione Costruttori Edili dott. *Mario Sichirollo* e dal Direttore avv. *Luigi Cattozzo*

e, in ordine alfabetico,

la Camera Confederale del Lavoro di Rovigo, rappresentata dal sig. on. *Achille Rigamonti*, assistito dal sig. *Zanini Gino* Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini FILLEA;

la Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Dante Doni*, assistito, dal signor *Scarpante Ezio* Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini Fe.N.E.A.L. e dal signor *Raisa Mario;*

la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. rappresentata dal Segretario sig. *Melino Pillitteri*, assistito dal rag. *Sergio Attolini* Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini F.I.L.C.A.;

Addì 1° ottobre 1959, in Rovigo, presso la sede della Associazione Industriali.

tra

l'Associazione Industriali della Provincia di Rovigo rappresentata dal Presidente dott. *Amleto Brigo*, assistito dal Presidente della Sezione Costruttori Edili dott. *Mario Sichirollo* e dal Direttore avv. *Luigi Cattozzo.*

e

la Unione Provinciale del Lavoro della Confederazione Sindacati Nazionali Lavoratori — CISNAL — rappresentata dal sig. *Benedetto Santoro*, assistito dal signor *Armando Scavazza* Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini CISNAL;

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

in applicazione del disposto dell'art. 61 e ad integrazione dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959;

si conviene di fissare per la Provincia di Rovigo nella misura dello 0,50% (zero lire e centesimi cinquanta per cento) il contributo a carico delle Imprese per lo addestramento professionale.

il contributo predetto sarà riscosso attraverso la Sede Provinciale dell'I.N.A.I.L. e sarà conteggiato sulle retribuzioni assoggettate al contributo per la assicurazione infortuni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 1° OTTOBRE 1959, CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI UDINE

L'anno 1959 addì 1° ottobre, presso la Sede della Associazione degli Industriali della Provincia di Udine;

t r a

il Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie dell'Associazione degli industriali della Provincia di Udine, rappresentato dal suo Capogruppo geom. *Archimede Taverna;*

la Camera Confederale del Lavoro di Udine e Provincia, rappresentata dal sig. *Tranquillo De Caneva,* assistito dal Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili sig. *Walter Bullega;*

il Libero Sindacato Lavoratori Edili della Provincia di Udine, rappresentato dal geom. *Iginio Majeron,* Segrestario sindacale;

l'Unione Italiana Lavoratori, rappresentata dal signor *Guidi Sergio,* Segretario sindacale;

la Federazione Friulana Cooperative Mutue, rappresentata dal signor *Fabbro Aldo.*

considerando che con la data 31 dicembre 1959 verrà a scadere il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia 13 settembre 1957 e che a far tempo dal 1° gennaio 1960 entrerà in vigore il nuovo contratto nazionale di categoria stipulato in data 24 luglio 1959, si conviene quanto segue:

I verbali dell'accordo « A » e « B » stipulati in data 14 dicembre 1948 e l'accordo 30 agosto 1954, tuttora in vigore, vengono abrogati a partire dal 1° gennaio 1960 e sostituiti dal seguente accordo:

1) Alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Udine, regolarmente costituita, vengono affidati i seguenti servizi:

a) la gestione del servizio di esazione e del pagamento delle ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edilizia ed affini del 24 luglio 1959;

b) l'amministrazione del « Fondo Scuole » di cui all'art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edilizia ed affini del 24 luglio 1959, stabilito localmente nella misura dello 0,60 per cento della paga base di fatto corrisposta agli operai;

c) l'amministrazione, secondo le norme del relativo Statuto, del fondo costituito con la esazione dei contributi a favore della Cassa stessa, di cui all'articolo 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edilizia ed affini del 24 luglio 1959, stabiliti localmente nella misura paritetica dello 0,30% sulla paga base di fatto corrisposta agli operai.

2) I datori di lavoro effettueranno i versamenti inerenti ai vari istituti di cui al precedente articolo, a periodi mensili e precisamente entro la fine del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferiscono. I contributi di cui al sub *c)* dovuti dagli operai, saranno trattenuti dai rispettivi datori di lavoro sui salari corrisposti ad ogni periodo di paga.

In caso di ritardato versamento, al datore di lavoro inadempiente sarà applicato un interesse di mora ragguagliato ad anno, computato in rapporto ai giorni di ritardo, sull'ammontare dell'importo complessivo dovuto, nella misura del 5%.

3) Le modalità di versamento degli accantonamenti e contributi di cui sopra da parte dei datori di lavoro, saranno stabilite dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, previe intese con le Organizzazioni sindacali stipulanti, restando fin d'ora inteso che i versamenti di cui trattasi saranno effettuati con un'unica distinta.

4) I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le notizie che, in relazione alle materie oggetto del presente verbale, venissero richiesti dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, allo scopo di accertare lo adempimento degli obblighi sopra precisati.

5) Nel caso che sorgessero contestazioni sulla interpretazione o sulla applicazione del presente Accordo, le stesse saranno demandate all'esame e decisione delle Organizzazioni stipulanti.

6) Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa decorrenza, durata e suscettività di proroga del contratto nazionale di categoria 24 luglio 1959 di cui forma parte integrante.

Allegato 1

STATUTO DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITA ED ASSISTENZA DI UDINE

Art. 1.

COSTITUZIONE DELLA CASSA E SUA DENOMINAZIONE

E' costituita la « Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza » con sede in Udine.

Art. 2.

GIURISDIZIONE, FUNZIONI E DURATA

La Cassa adempie alle proprie funzioni assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti dalle Imprese e Cooperative Edili operanti nel territorio della provincia di Udine.

Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Territoriali o locali competenti la Cassa potrà estendere la propria attività a tutta o parte della Regione Friuli - Venezia Giulia.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo ed è subordinata alle deliberazioni delle rispettive Organizzazioni Sindacali (Associazione degli Industriali della provincia di Udine, Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie, Camera Confederale del Lavoro di Udine e Provincia, Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, Unione Provinciale Sindacati Liberi, Federazione Friulana Cooperative Mutue).

Art. 3.

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione. Tutti i lavoratori assicurati eleggono il proprio domicilio presso la sede della Cassa per quanto riguarda le provvidenze gestite dalla Cassa.

Art. 4.

SCOPI

La Cassa ha i seguenti scopi:

a) gestione di assistenza e provvidenza a favore degli iscritti;

b) amministrare il fondo per l'insegnamento professionale a favore della categoria dei lavoratori iscritti alla Cassa, costituito a disposizione delle Organizzazioni sindacali competenti a norma dell'art. 46 del contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'industria edilizia del 1° dicembre 1946 e con riferimento al successivo accordo integrativo provinciale in data 1° dicembre 1947;

c) curare il servizio di tesoreria per gli accantonamenti a favore dai lavoratori di cui agli artt. 29 e 50 del contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'industria edilizia del 1° dicembre 1946 e successivo accordo integrativo provinciale in data 9 marzo 1948;

d) svolgere ogni altra forma di assistenza a favore dei lavoratori iscritti che le venisse demandata dalle Organizzazioni Sindacali competenti mediante la concessione di provvidenze di carattere morale, culturale, economico non previsto e non concesso dagli Istituti mutualistici a favore degli iscritti.

Art. 5.

ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa tutti i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro esercenti l'industria edile nel territorio della provincia di Udine.

Art. 6.

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro il quale, in applicazione dei vigenti contratti collettivi o concordati di lavoro è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) morte dell'assicurato;

b) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa;

c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella indicata nell'art. 5.

Art. 7.

CONTRIBUTI

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti sono quelli stabiliti dai contratti collettivi e concordati di lavoro delle competenti Organizzazioni sindacali.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa stabilisce le modalità circa il versamento dei contributi.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere loro trattenuta sul salario da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quelle trattenute sul salario corrisposto all'operaio.

Qualunque patto in contrario è nullo.

A carico dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette, potranno essere presi quei provvedimenti che il Consiglio di amministrazione della Cassa riterrà del caso, oltre quelli eventualmente previsti dalla legge nel caso di mancato versamento della quota di contributo trattenuta agli operai.

Art. 8.

PROVVIDENZE ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ISCRITTI

Le provvidenze da erogarsi agli iscritti sono stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa, anno per anno, in relazione ai risultati del bilancio dell'esercizio precedente sentito il parere delle competenti Organizzazioni sindacali.

Nella determinazione delle provvidenze di cui sopra, il Consiglio potrà tener conto della composizione della famiglia dell'iscritto.

Il Consiglio determinerà pure le condizioni alle quali gli iscritti possono acquistare il diritto alle provvidenze di cui all'art. 4 e le modalità per la loro erogazione.

Art. 9.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUA COMPOSIZIONE

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione composto di 9 membri che saranno designati:

a) cinque dall'Associazione degli Industriali della provincia di Udine, Gruppo Industrie Costruzione Edilizie;

b) tre dalla Camera Confederale del Lavoro di Udine e Provincia, Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e della Unione Provinciale Sindacati Liberi in rapporto al numero dei lavoratori rispettivamente rappresentati;

c) uno dalla Federazione Friulana Cooperative Mutue;

d) uno fra i membri nominati dall'Associazione degli Industriali della provincia di Udine, Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie assumerà, su designazione di questo, la funzione di Presidente ed uno fra i membri designati dalle Organizzazioni dei Lavoratori che in relazione alla lettera *b*) del comma precedente, avrà designati due rappresentanti a far parte del Consiglio di amministrazione, su indicazione della stessa, assumerà la funzione di Amministratore delegato.

Qualora la Cassa in base a quanto previsto all'art. 2 estenda le proprie funzioni alla Regione Friuli - Venezia Giulia, o a parte di essa, il Consiglio di amministrazione sarà integrato da quattro membri per ogni Provincia a cui venissero estese le funzioni della Cassa; detti membri saranno designati: due dalla Organizzazione dei datori di lavoro e due da quella dei lavoratori.

Le predette Organizzazioni sindacali e così pure quelle a carattere Provinciale, Regionale, Nazionale ivi compresa la Camera del Lavoro e l'Unione Liberi Sindacati, non hanno nessuna interferenza nell'amministrazione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza.

Art. 10.

DURATA DELL'INCARICO

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Organizzazioni sindacali designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 11.

RIMBORSO SPESE

Al Presidente, all'Amministratore delegato ed ai membri del Consiglio di amministrazione sarà riconosciuto il rimborso delle spese che singolarmente incontreranno nell'espletamento del loro mandato.

Art. 12.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo; spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

b) provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;

c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi della Cassa ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

d) curare, provvedere all'impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

e) provvedere alla formazione e alla amministrazione dei fondi di riserva relativi all'assicurazione gestita dalla Cassa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;

f) curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie, promuovere convegni e conferenze allo scopo di diffondere tra i datori di lavoro e gli operai l'amore e l'interessamento alle previdenze sociali;

g) curare il raccoglimento di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;

h) accordare pegni e ipoteche e consentire iscrizioni, posterogazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G. L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri o amichevoli compositori, muovere e sostenere liti, recederne, appellare e ricorrere per revocazione o cessazione, offrire, deferire ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;

i) promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

l) assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico.

Art. 13.

PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui al secondo comma dell'art. 10.

Spetta al Presidente della Cassa di:

a) rappresentare la Cassa di fronte a terzi e stare per essi in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;

b) sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne l'adunanza;

c) risolvere di concerto con l'Amministratore delegato gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari che sorgono tra essi e la Cassa.

Art. 14.

AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore delegato dura in carica circa tre anni, salva la facoltà di sostituzione di cui al comma secondo dell'art. 10.

Spetta all'Amministratore delegato di:

a) sostituire il Presidente in caso di assenza;

b) dare esecuzione di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) risolvere di concerto con il Presidente gli eventuali ricorsi degli iscritti.

Art. 15.

CONVOCAZIONI

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta che sia richiesto almeno da due membri del Consiglio o dal Presidente o dall'Amministratore delegato o dai Sindaci.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora delle riunioni e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni senza diritto di voto e ne è il segretario.

Art. 16.

DELIBERAZIONI

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i sindaci senza voto deliberativo.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 17.

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalla Camera di Commercio di Udine che ne sarà il Presidente; uno dalla Associazione degli Industriali della provincia di Udine - Gruppo Industrie Costruzioni Edilzie; uno dalla Camera Confederale del Lavoro di Udine e Provincia Sindacato provinciale Lavoratori Edili.

Le Organizzazioni sindacali competenti designeranno inoltre due Sindaci supplenti (uno in rappresentanza dell'Unione Provinciale Sindacati Liberi ed uno in rappresentanza delle Organizzazioni Cooperativistiche) destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti o impediti.

Essi durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

ATTRIBUZIONI DEI SINDACI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

Essi sono obbligati a riferire al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci rivede i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Art. 19.

DIREZIONE

Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne fissa le attribuzioni ed il trattamento economico.

Egli è il capo del personale e risponde verso il Consiglio di amministrazione della regolarità del funzionamento degli uffici e della disciplina del personale addettovi.

Art. 20.

AMMINISTRAZIONE

L'assunzione del personale impiegatizio adibito agli uffici amministrativi della Cassa è fatta dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale tutto dipendente dalla Cassa, verrà determinato da apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

PATRIMONIO

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque titolo vengano in possesso della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;

c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, in genere per atti di liberalità.

Art. 22.

ENTRATE

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi immediati di erogazioni ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

d) le somme che, per qualsiasi titolo, previa le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 23.

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il giorno 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa e precisamente:

a) assistenze e provvidenze a favore degli iscritti;

b) insegnamento professionale e culturale;

c) assistenze varie ed eventuali ulteriori gestioni di cui all'art. 4, lettere *c*) e *d*) del presente Statuto.

Detti bilanci consuntivi debbono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il 31 marzo di ciascun anno debbono pure essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

I bilanci consuntivi e preventivi debbono, inoltre, entro un mese dalla loro approvazione essere inviati alle Associazioni Sindacali interessate, con la relazione del Presidente della Cassa e quelle dei Sindaci.

I bilanci consuntivi debbono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi debbono contenere una sufficiente esatta previsione delle rendite e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 24.

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa può essere sempre disposta su concordi deliberazioni delle Organizzazioni sindacali competenti.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni sindacali competenti provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i compiti degli stessi e ratificandone l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni, opere di assistenza e beneficenza a favore dei lavoratori edili della Provincia, su conforme parere delle Organizzazioni sindacali competenti.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Udine.

Art. 25.

MODIFICA DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche al presente Statuto saranno deliberate dalle Organizzazioni sindacali competenti.

Art. 26.

RICONOSCIMENTO GIURIDICO

Compito precipuo del Consiglio di amministrazione e delle Organizzazioni sindacali competenti è di ottenere il riconoscimento giuridico della predetta Cassa.

Udine, 12 aprile 1949

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DEL CANTIERE SCUOLA PER LA ISTRUZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERAI EDILI

Art. 1.

A cura della « Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza » per la gestione del Fondo Scuole di cui all'art. 52 del contratto collettivo di lavoro 18 gennaio 1950 è istituito in Udine il Cantiere Scuola per la istruzione e la qualificazione professionale per:

a) muratori e aiuto muratori;

b) cementisti e aiuto cementisti.

Altri Cantieri Scuola potranno essere istituiti in Provincia. La Commissione di cui all'art. 5 può sopprimere alcuni dei suddetti corsi od istituire degli altri a seconda delle necessità che verranno determinandosi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al corso di qualificazione tutti i giovani dai 14 ai 18 anni di età che ne facciano domanda scritta, limitatamente però alla possibilità del Cantiere.

Il limite di età di cui sopra può essere elevato nei casi meritevoli di considerazione.

Art. 3.

La durata di ogni corso è fissata circa in dieci mesi ciascuno. Gli allievi che risultino idonei alla fine del corso non possono essere ammessi ad altri corsi.

Alla fine del corso, previo esame teorico-pratico, e quando questo riesca favorevole, sarà rilasciato agli allievi un attestato di idoneità, valevole ai fini del riconoscimento della qualifica professionale sui documenti di lavoro.

Art. 4.

L'ammissione e l'assegnazione al corso è fatta a giudizio insindacabile della Commissione di cui all'art. 5, previo accertamento sulle condizioni fisiche, sulle attitudini psichiche e grado di istruzione professionale dell'aspirante.

Hanno comunque la precedenza, in ordine di anzianità, i figli degli iscritti alla Cassa Edile.

Per tutti gli allievi è prescritto un periodo di prova di normale attività tecnica professionale di giorni quindici.

Art. 5.

La Commissione prevista dagli articoli 1 e 4 è così formata:

a) dal Presidente della Cassa Edile o da un suo delegato, Presidente;

b) dai componenti del Comitato Scuola e dal Direttore del cantiere, Membri.

Art. 6.

Il corso è completamente gratuito. Agli allievi, a titolo di assistenza, saranno rimborsate le eventuali spese di viaggio e quelle che incontrassero per la frequenza. Il materiale scolastico e pubblicazioni e quanto necessario all'allievo verrà fornito dalla Cassa. Il rimborso avrà effetto previa costituzione di un fondo garanzia il cui ammontare sarà fissato dal Comitato Scuola sentito il parere dal Direttore del corso.

La parte del rimborso trattenuto a garanzia verrà rimesso all'allievo al completamento del corso, salvo addebiti per danneggiamenti od altro.

Agli allievi che si distingueranno per profitto e diligenza e che si trovino in condizioni di bisogno, durante il corso ed a giudizio insindacabile del Direttore, potranno essere concesse Borse di studio il cui ammontare sarà deliberato di volta in volta dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

Alle fine del corso la Commissione, su proposta del Direttore del Cantiere Scuola, potrà deliberare l'assegnazione ad allievi meritevoli di cinque premi in denaro di cui uno da lire cinquemila, due da lire tremilacinquecento, due da lire duemila, secondo la graduatoria per profitto, diligenza e disciplina.

Art. 8.

L'orario delle esercitazioni pratiche è di otto ore giornaliere e di quattro ore al sabato. Per la cultura tecnica e teorica sono riservate quattro ore settimanali che normalmente si effettueranno nel pomeriggio del sabato.

Resta comunque in facoltà del Direttore del cantiere di destinare all'insegnamento teorico ulteriori ore settimanali e in preferenza nelle giornate piovose.

L'allievo è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario. Le assenze ingiustificate, la inosservanza dell'orario, la indisciplina, la insubordinazione, sono soggette a provvedimenti da parte del Direttore del corso.

Le giustificazioni per le assenze dovranno essere presentare non oltre il secondo giorno di assenza, salvo il caso di provato impedimento. Potranno essere disposte visite domiciliari di controllo.

Sia le assenze continuate di cinque giorni, che le assenze di 15 giorni sommate nel periodo dell'intero corso senza comprovato e giustificato motivo, comportano l'allontanamento dalla Scuola.

Art. 9.

L'allievo dovrà tenere nei confronti del Direttore e degli istruttori un contegno rispettoso e corretto, cordiale nei confronti degli altri allievi.

Deve seguire attentamente le lezioni ed attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal Direttore e dagli istruttori durante l'applicazione pratica dell'insegnamento dimostrando buona volontà e serietà di intenti.

Gli istruttori devono dimostrare di aver alto senso del dovere e della responsabilità del compito loro affidato ed essere in ogni occasione di esempio agli altri allievi.

Ogni infrazione disciplinare sarà immediatamente punita.

In caso di gravi infrazioni disciplinari, che possono portare pregiudizio al buon andamento delle lezioni, il Direttore del corso ha la facoltà di sospendere l'allievo dandone poi comunicazione alla Commissione di cui all'art. 5.

Art. 10.

Nel caso l'allievo desse prova di negligenza o di insufficiente capacità di apprendere, la Commissione, su proposta del Direttore del corso provvederà al suo allontanamento sostituendolo con altro elemento in prova.

Art. 11.

Le punizioni disciplinari del Direttore del corso sono le seguenti:

a) ammonimento verbale;

b) trattenute della quota parte o dell'intero premio giornaliero;

c) sospensione a tempo determinato da 3 a 15 giorni;

d) allontanamento dal corso.

L'allontanamento dal corso da infliggersi dopo tre punizioni di indole semplice, sarà deciso dalla Commissione alla quale sarà aggiunto un rappresentante degli allievi democraticamente eletto, su proposta dal Direttore del corso, sentite le discolpe dell'allievo.

Art. 12.

L'allievo che accusa malessere e chiede di essere esentato dalle lezioni pratiche, potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 13.

In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio istruttore il quale provvederà per le prime cure, e se del caso stenderà denuncia secondo le prescrizioni di legge.

Ogni allievo verrà assicurato contro gli infortuni che dovessero accadergli durante le istruzioni pratiche, ai fini della invalidità permanente.

I Cantieri verranno muniti di cassette di medicazione per i primi soccorsi d'urgenza in caso di infortunio.

Art. 14.

L'allievo deve avere la massima cura degli attrezzi, macchine e utensili e lui affidati e ne è responsabile in caso di rottura o di guasti dovuti a incuria, nonchè in caso di smarrimento.

All'uscita dal Cantiere l'allievo può essere sottoposto a visita di controllo.

Art. 15.

Durante il corso i migliori allievi possono essere a giudizio insindacabile del Direttore del Cantiere, promossi di grado e assegnati al corso allievi istruttori.

Art. 16.

Il Comitato di cui all'art. 5 si riserba di elaborare i programmi di massima dei singoli corsi.

Art. 17.

Per motivi propri la Cassa può anticipare la chiusura dei corsi di cui all'art. 3.

Art. 18.

Copia del presente Regolamento sarà esposta in permanenza all'albo del Cantiere Scuola e consegnata a ciascun allievo che ne rilascerà ricevuta.

Udine, 13 aprile 1950

Visti, l'accordo e gli allegati 1 e 2 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 NOVEMBRE 1957, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

In Venezia, il giorno 28 novembre 1957,

tra

l'Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia, rappresentata dal suo Presidente dottor *Ugo Mantelli*, con l'intervento del dott. ing. *Tullio De Filippi*, del dott. ing. *Walter Gobbetto* e del dott. ing. *Gino Greggio* e con l'assistenza del suo Direttore, dottor *Enzo Bettini*

e

in ordine alfabetico:

la Federazione Nazionale Edili ed Affini - Fe. Ne. A. - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal dott. *Francesco Emiliani;*

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentato dal suo segretario provinciale, sig. *Alessandro Cescato;*

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. - Sindacato provinciale Lavoratori del Legno e dell'Edilizia e Affini, rappresentato dal sig. *Marco Bresin;*

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini - Fe. N.L.E.A. - C.I.S.N.A.L. - Unione Provinciale di Venezia, rappresentata dal suo segretario, prof. *Leonida Zoni*,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1.

Con riferimento all'art. 17 del C.C.N.L. 13 settembre 1957 ed all'Accordo Provinciale 5 luglio 1946, si riconosce che l'indennità sostitutiva di mensa è di L. 20 giornaliere.

Nell'intento di semplificare gli incombenti connessi al computo e al pagamento della retribuzione si stabilisce che l'indennità sostitutiva di mensa, frazionata ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore o a quel maggiore orario di determinate categorie che eseguono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, sia aggiunta in cifra nella misura di lire 2,50 all'ora per gli operai di produzione e L. 20 al giorno per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, ai minimi di paga base da corrispondere agli operai edili della provincia di Venezia ai sensi dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 e delle tabelle allegate al contratto stesso.

Naturalmente, con la corresponsione agli operai dei nuovi minimi di paga comprensivi della quota oraria e giornaliera rispettivamente per gli operai di produzione e per gli operai così detti discontinui, dell'indennità sostitutiva di mensa, si intende senz'altro assolto da parte delle imprese ogni e qualsiasi onere relativo al pagamento dell'indennità stessa.

Art. 2.

Sempre allo scopo di pervenire ad una semplificazione dei conteggi amministrativi cui le Aziende sono tenute, i contributi da versarsi alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza e relativi al Fondo Assistenza e al Fondo Istruzione Professionale fissati dall'Accordo Provinciale 27 settembre 1951, rispettivamente nella misura dello 0,30 per cento (a carico del datore di lavoro) e 0,50 per conto sulle retribuzioni conglobate e sull'indennità di contingenza, si conviene che vengano applicati sulla retribuzione di cui all'art. 1 del presente accordo, sull'indennità speciale e sull'importo risultante dall'applicazione della percentuale del 16,20 sugli elementi predetti — praticamente, quindi, sulla stessa base imponibile adottata per i versamenti alla INAIL, INPS e INAM — per cui le aliquote riproporzionate risultano le seguenti:

Contributo Cassa Edile	0,25%
Contributo Scuola	0,40%

Art. 3.

Il presente accordo decorre dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua sottoscrizione; esso avrà la stessa durata e decorrenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme di cui all'art. 69 del citato contratto nazionale.

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO 27 SETTEMBRE 1951, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

(*Omissis*).

Art. 1.

FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

Con riferimento all'art. 8 del contratto collettivo regionale di lavoro 13 settembre 1950, si conviene che le imprese edili ed affini verseranno alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, il contributo del 20% da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quote di rivalutazione), fissato per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività dovuto a norma dell'art. 29 del contratto nazionale 18 gennaio 1950.

I versamenti saranno effettuati, per ciascun operaio, al lordo della imposta di R. M. C-2 in quanto la relativa trattenuta sarà effettuata dal datore di lavoro all'atto del versamento all'operaio delle altre sue spettanze.

Art. 2

PAGAMENTO DELLE FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ AGLI OPERAI

L'anno finanziario della Cassa Edile, agli effetti della gestione del servizio ferie, gratifica natalizia e festività, scade il 31 ottobre di ogni anno.

Il pagamento agli operai da parte della Cassa delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto, sarà fatto:

— tra il 15 giugno e il 15 luglio, per le somme afferenti al 1° e 2° trimestre dell'anno finanziario come sopra stabilito;

— in occasione del Natale per le somme afferenti al 3° e 4° trimestre dell'anno finanziario stesso.

La Cassa potrà effettuare il pagamento anticipato delle somme accantonate per ferie, gratifica natalizia e festività;

— per trasferimento presso altra attività o mestiere;

— per decesso;

— per invalidità e vecchiaia ai sensi di legge;

— per espatrio;

— per chiamata o richiamo alle armi;

— per cessazione dell'attività della Cassa.

Art. 3.

ASSISTENZE

Le parti stabiliscono di mantenere a carico dell'Impresa e dell'operaio un contributo paritetico nella misura dello 0,30 per cento a carico del datore di lavoro e dello 0,30 per cento a carico dell'operaio della retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, *quota di rivalutazione) da versarsi alla* Cassa Edile a titolo « assistenze », quali ad esempio: colonie marine e montane per i figli degli operai iscritti, assistenza sociale, ecc. ecc.

Art. 4.

CONTRIBUTO PER LE SCUOLE PROFESSIONALI

Il contributo per la Scuola Professionale, di cui all'art. 2 del contratto collettivo regionale di lavoro 13 settembre 1950, viene fissato nella misura dello 0,50% della retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quote di rivalutazione).

Nelle more della costituzione dell'Ente « Scuola » detto contributo sarà versato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Le somme introitate con i relativi interessi calcolati semestralmente, saranno tenute a disposizione dell'Ente costituendo.

Art. 5.

ASSISTENZA FAMILIARI OPERAI DECEDUTI

Le parti deliberano di affidare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza anche il servizio di riscossione del contributo AFOB attualmente stabilito nella misura di L. 20 mensili per ogni operaio dipendente.

Si precisa tuttavia che il detto contributo potrà essere variato od addirittura sospeso ad iniziativa della Associazione Costruttori Edili non appena fosse da questa ritenuta sufficiente allo scopo la misura raggiunta dal fondo costituito con il presente contributo.

Art. 6.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE

Le modalità e i termini di versamento dei contributi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, nonchè la misura degli interessi di mora sugli eventuali ritardati pagamenti saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli articoli 25 e 40 del contratto collettivo nazionale, va devoluto a favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza.

Art. 8.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto entra in vigore dal 1° novembre 1951 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 gennaio 1950.

Per la disdetta od il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

Qualora intervenissero accordi di carattere nazionale o disposizioni di legge che disciplinassero diversamente le materie formanti oggetto del presente contratto, si conviene che le stesse saranno uniformate a tali disposizioni e che i presenti oneri saranno assorbiti da quelli eventualmente fissati in misura superiore, a partire dal giorno in cui le organizzazioni stipulanti riconosceranno operanti le disposizioni stesse, comunque però senza effetto retroattivo.

In caso di contestazione sull'applicazione del presente contratto decideranno le organizzazioni stipulanti.

I contratti provinciali 11 dicembre 1946, 28 dicembre 1946, e 16 maggio 1947, si intendono scaduti e sostituiti dal presente contratto.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 26 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Addì 26 (ventisei) settembre 1959 (millenovecentocinquantanove),

tra

il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Verona, rappresentato dal presidente dott. ing. *Giuseppe Voi;*

e

il Sindacato Provinciale di Verona della F.I.L.L.E.A. (Federazione Italiana Lavoratori dell'Edilizia e Industrie affini), rappresentato dai sigg. *Cassoli Walter* e *Buglioli Armando;*

il Sindacato Provinciale di Verona della F.I.L.C.A. (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini), rappresentato dal sig. *Bellamoli Renato;*

il Sindacato Provinciale di Verona della Fe.N.E.A. (Federazione Nazionale Edili ed Affini), rappresentato dal sig. *Trapani Arturo;*

viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per l'applicazione della norma contenuta nel 4° comma dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959.

Art. 1.

Con riferimento al 4° comma dell'art. 61 del contratto nazionale di lavoro, il contributo a carico degli industriali edili per l'addestramento professionale delle maestranze edili, viene fissato nell'aliquota dello 0,60% (diconsi zero virgola sessanta per cento) da commisurarsi su tutti gli elementi della retribuzione soggetti, in base alle vigenti disposizioni di legge, al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Art. 2.

La riscossione del contributo, indicato all'articolo 1, viene affidata alla Sede Provinciale di Verona dell'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per la Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Art. 3.

Gli importi dei contributi, riscossi dalla Sede Provinciale di Verona dell'I.N.A.I.L., saranno mensilmente accreditati sul conto corrente bancario numero 007740 B, acceso, presso la Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Verona - alla Fondazione « Edilscuola » (Ente morale cui è stata riconosciuta la personalità giuridica con D.P.R. 8 ottobre 1957, n. 1095, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 27 novembre 1957).

Art. 4.

Il presente contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Verona e per tutte le imprese di costruzioni per le quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei 24 luglio 1959.

Per quanto concerne la durata e la scadenza, nonchè la disdetta od il tacito rinnovo, valgono le medesime norme sancite dal suindicato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 12 DICEMBRE 1957 PER L'ALIQUOTA DA VERSARSI, DA PARTE DELLE IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENZA, AL FONDO DEL « CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI E AFFINI A. PALLADIO »

Addì 12 dicembre 1957,

t r a

il SINDACATO COSTRUTTORI EDILI dell'Associazione Industriali della Provincia di Vicenza, rappresentata dal rag. *Camillo Bertollo*

e

la Fe.N.E.A. - Sindacato provinciale dell'U.I.L., rappresentata dal signor *Ettore Potente,*

la F.I.L.C.A. - Sindacato provinciale della C.I.S.L., rappresentata dal signor *Nicola Parrozzani,*

la F.I.L.L.E.A. - Sindacato provinciale della Camera del Lavoro, rappresentata dal signor *Giuseppe Cumerlato;*

Visti gli artt. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dell'edilizia del 13 settembre 1957 e 12 del Contratto integrativo regionale 13 agosto 1953, si stipula quanto segue:

l'aliquota del contributo da versarsi da parte delle imprese edili al fondo del « Centro per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini "A. Palladio" », secondo gli articoli richiamati in premessa è fissata, a decorrere dal 1° ottobre 1957, nella misura dello 0,45% (zeroquarantacinquepercento) da conteggiare sugli stessi elementi della retribuzione sui quali vengono conteggiati i contributi dovuti all'I.N.A.I.L., Istituto che continua ad attuare l'esazione del contributo in parola.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1957, RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE A CARICO DELLE IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Addì 25 settembre 1957, in Belluno, presso la sede dell'Associazione fra gli Industriali

tra

l'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno rappresentata dal suo Direttore cav. *Enrico Paradisi;*

e

l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. rappresentata dal suo Segretario Generale cav. *Francesco Cecchini;*

premesso che in data 13 settembre 1957 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale dal 1° ottobre 1957 con efficacia fino al 31 dicembre 1959;

in applicazione del disposto dell'art. 61 e ad integrazione dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957, si conviene:

di fissare per la provincia di Belluno nella misura dello 0,60% (zero lire e centesimi sessanta per cento) da computarsi sulla sola paga base, il contributo a carico delle Imprese per l'addestramento professionale.

Il contributo di cui trattasi sarà riscosso direttamente dal Centro per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili ed Affini di Belluno e Provincia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 903.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura, motoaratura ed alle attività minori connesse, delle provincie di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti per la provincia di Parma:

— il contratto collettivo 24 febbraio 1958, e relativa tabella, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L., la Unione Sindacale - C.I.S.L., la Camera sindacale del Lavoro - U.I.L.; al quale ha aderito, in data 28 settembre 1959, l'Unione Provinciale Sindacati Nazionali Lavoratori - C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo collettivo 27 luglio 1959, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 24 febbraio 1958;

Visti, per la provincia di Piacenza:

— il contratto collettivo 20 giugno 1952, per gli addetti alle lavorazioni della trebbiatura cereali e motoaratura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Camera del Lavoro - Federterra, il Sindacato F.I.O.M. Provinciale, i Sindacati Liberi - Federterra;

— l'accordo salariale 27 giugno 1959, per gli addetti alle lavorazioni della trebbiatura cereali e motoaratura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Camera del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Unione Italiana del Lavoro;

Visti, per la provincia di Reggio Emilia:

— il contratto collettivo 1° luglio 1955, per gli operai addetti ai lavori di trebbiatura e motoaratura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, la Federazione Provinciale delle Cooperative e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Unione Italiana del Lavoro;

— l'accordo collettivo 9 luglio 1958, per i lavoratori addetti alla trebbiatura ed alla motoaratura e similari, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, la Federazione Provinciale delle Cooperative e il Sindacato Provinciale Motoaratori - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale - U.I.L.;

— l'accordo collettivo 26 giugno 1959, per i lavoratori addetti alla trebbiatura ed alla motoaratura e similari, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 9 luglio 1958;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Parma, in data 15 aprile 1960, n. 2 della provincia di Piacenza, in data 29 febbraio 1960, n. 6 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Parma, il contratto collettivo di lavoro 24 febbraio 1958 e l'accordo collettivo 27 luglio 1959, relativi agli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi;

— per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 20 giugno 1952 e l'accordo salariale 27 giugno 1959, relativi agli addetti alle lavorazioni della trebbiatura cereali e motoaratura;

— per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 1 luglio 1955, per gli operai addetti ai lavori di trebbiatura e motoaratura, gli accordi collettivi 9 luglio 1958 e 26 giugno 1959, relativi ai lavoratori addetti alla trebbiatura ed alla motoaratura e similari; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura, motoaratura ed alle attività minori e connesse considerate nei contratti ed accordi di cui al 1° comma delle provincie di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 152. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 24 FEBBRAIO 1958, PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE DELLA AGRICOLTURA PER CONTO TERZI NELLA PROVINCIA DI PARMA

In parma, addì 24 febbraio 1958, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., alla presenza del sig. *Ivo Soldati*, Vice Direttore dell'Ufficio stesso;

tra

l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori di Parma, rappresentata dal sig. *Aldo Olivieri*, Direttore dell'Associazione stessa;

la Federbraccianti Provinciale (CGIL), rappresentata dal sig. *Giorgio Lindi*;

la Unione Sindacale (CISL), rappresentata dal geometra *Arrigo Fariselli*;

la Camera Sindacale del Lavoro (UIL), rappresentata dal cav. *Ruggero Caggiati*;

è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere, in provincia di Parma, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi.

Art. 1.

VALIDITÀ E SCADENZA DEL CONTRATTO

Il presente accordo si intende valido per tutta la Provincia e deve essere rispettato e fatto rispettare dalle parti interessate. La sua applicazione entra in vigore dalla data di stipulazione e sarà valida fino al 31 maggio 1958.

Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se nessuna delle parti contraenti ne richiederà la cessazione dandone regolare disdetta almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con R.R.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di considerare il presente contratto regolarmente disdettato per la prossima scadenza del 31 maggio 1958 e si impegnano ad incontrarsi per la stipulazione del nuovo contratto che decorrerà dal 1° giugno 1958.

Art. 2.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro fissa il trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:

a) trebbiatura e mietitrebbiatura del frumento, avena, segale, orzo e semi minuti;

b) pressatura della paglia e dei foraggi effettuata separatamente dalla trebbiatura;

c) sfogliatura e sgranatura del granoturco;

d) irrigazione e sollevamento acqua, vuotatura pozzi neri con autobotte;

e) aratura, erpicatura, zappatura, rullatura, livellatura, con trattore, dei terreni;

f) falciatura meccanica dei cereali e foraggi, ecc.;

g) semina meccanica di cereali e semi vari.

Art. 3.

ASSUNZIONE ED AVVIAMENTO AL LAVORO DELLA MANO D'OPERA

L'assunzione della mano d'opera dovrà farsi tramite l'Ufficio di Collocamento da parte del datore di lavoro secondo le norme di legge in vigore.

Il personale di macchina resterà fisso ed invariato anche nel caso che la macchina si sposti da frazione a frazione dello stesso Comune e da un Comune all'altro della provincia o più provincie.

Il datore di lavoro potrà spostare a suo giudizio il dipendente da un gruppo trebbiante ad un altro o da un trattore all'altro.

All'atto dell'assunzione, l'operaio dovrà presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro;

b) tessera delle assicurazioni sociali (se ne è in possesso);

c) libretto della Cassa Malattia (se ne è in possesso);

d) stato di famiglia ed autorizzazione dell'Istituto di Previdenza Sociale per i casi previsti dall'Istituto.

Per coloro che non fossero in possesso dei documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) la Ditta è obbligata a farne richiesta.

Art. 4.

LICENZIAMENTO - DIMISSIONI - RAPPORTO DI LAVORO

Il licenziamento non per fine campagna e le dimissioni del lavoratore potranno avere luogo in qualunque giorno, mediante il preavviso di 6 giorni lavorativi, sempre che sussista giustificato motivo.

Potranno essere licenziati in tronco gli operai colpevoli di:

a) furto;

b) assenza ingiustificata per tre giorni;

c) ubriachezza;

d) trasgressione alle norme di sicurezza da osservarsi sul lavoro.

E' inteso comunque che il rapporto di lavoro cesserà completamente alla fine di ogni singola lavorazione per la quale l'operaio è stato assunto.

Art. 5.

ASSENZE DAL LAVORO

Le assenze dal lavoro dovranno essere giustificate entro il giorno stesso dell'inizio dell'assenza, salvo i casi di materiale impedimento.

Art. 6.

RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE

I minimi di retribuzione globale previsti per i dipendenti da azienda che effettua i lavori in pianura e collina sono quelli esposti nell'allegata tabella n. 1 che forma parte integrante del presente contratto.

Il lavoratore sarà compensato in ragione delle tariffe suddette per ogni ora comandata dal proprio datore di lavoro, ivi compreso il tempo impiegato per i trasferimenti necessari, pulizia delle macchine e attrezzi o comunque, tutti i lavori ordinati dal datore di lavoro.

Detta retribuzione globale è comprensiva dell'importo dovuto contrattualmente per ferie, festività nazionali, festività infrasettimanali, gratifica natalizia, lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di anzianità, ecc.

Le trattenute sulle retribuzioni saranno quelle di legge stabilite per il settore dell'industria.

Art. 7.

SCALA MOBILE

I minimi salariali fissati subiranno le variazioni della indennità di contingenza, secondo i criteri seguiti dall'industria, tenuto conto della corresponsione del vitto.

Art. 8.

CORRESPONSIONE DEL VITTO

Resta inteso che secondo le consuetudini locali, al personale fisso, di macchina, sia nella trebbiatura che nella motoaratura, come per le altre lavorazioni, sarà garantita la somministrazione del vitto e del vino e in difetto, sarà corrisposto l'equivalente in denaro, fissato in L. 1000 (mille) giornaliere così suddivise:

L. 200 (duecento) per la prima colazione;

L. 400 (quattrocento) per il pranzo;

L. 400 (quattrocento) per la cena.

Il datore di lavoro è responsabile della osservanza del disposto del presente istituto.

Art. 9.

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE SALARIALE

Il pagamento del salario dovuto, sarà effettuato settimanalmente e la liquidazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ad eccezione della liquidazione dei lavori a cottimo che dovrà farsi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione e conteggio del lavoro fatto.

Art. 10.

LAVORO A COTTIMO

Nei contratti di cottimo verrà in ogni caso, assicurato il minimo salariale maggiorato del 10 %.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare dal contratto stipulato e sottoscritto dalle parti.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme stabilite nel presente accordo non modificano le condizioni di miglior favore eventualmente stipulate liberamente fra le parti.

Art. 12.

MINIMO DI MANO D'OPERA ADDETTA ALLE MACCHINE

Per la trebbiatura il numero minimo degli operai effettivamente addetti alle operazioni lavorative deve essere di quattro per le macchine superiori ad un metro di battitore, sprovviste d'imboccatore automatico.

Per le altre lavorazioni verrà impiegato un numero di operai secondo le effettive necessità.

E' ammessa la effettiva e continuativa partecipazione ai lavori di cui al presente contratto, del proprietario o proprietari di macchine e loro familiari.

Art. 13.

PASSAGGIO DI MANSIONI E QUALIFICHE

All'operaio che viene adibito per un periodo superiore ad una settimana a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello da esso percepito, sarà corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni per il tempo in cui vi resta adibito.

L'operaio che venga adibito, per esigenze di lavoro, a mansioni per le quali è fissato un salario inferiore a quello da esso normalmente percepito, ha diritto alla corresponsione del salario superiore.

Art. 14.

ASSISTENZE E PREVIDENZE

I lavoratori dovranno essere iscritti all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.A.M. come da vigenti disposizioni.

Art. 15.

MALATTIA E INFORTUNIO

Al lavoratore che cade ammalato la Ditta dovrà conservare il posto per un periodo di un mese, salvo che nel contempo non abbia termine la specifica attività per cui l'operaio è stato assunto.

Nel caso di malattia il lavoratore è tenuto ad avvertire la ditta entro il primo giorno di assenza dal lavoro, salvo il caso di materiale impossibilità.

Art. 16.

ASSEGNI FAMILIARI

Ai lavoratori capi famiglia la Ditta è tenuta a corrispondere gli assegni familiari secondo le disposizioni vigenti.

Art. 17.

TRATTAMENTO ASSISTENZIALE

Ai lavoratori sarà riconosciuto il trattamento assistenziale mutualistico e assicurativo previsto per il settore dell'industria dalle leggi o dagli eventuali accordi specifici per la categoria che dovessero intervenire fra gli Organi competenti e l'Unione Nazionale Trebbiatori e Motoaratori.

Art. 18

DORMITORI ED IGIENE SUL LAVORO

Il datore di lavoro ha il dovere di fornire dormitori secondo l'art. 36 del Regolamento Generale per l'Igiene del Lavoro e di osservare rigorosamente le norme che regolamentano la materia in generale.

Art. 19.

CURA E CONSERVAZIONE DELLE MACCHINE

Il lavoratore è tenuto a conservare ed a tenere nella dovuta cura gli utensili e le macchine che riceve in consegna ed è responsabile dei danni causati che siano ad esso imputabili.

Art. 20.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Le controversie individuali, prima di essere deferite alle autorità giudiziarie, devono essere sottoposte all'esame delle organizzazioni contraenti del presente contratto o all'Ufficio Provinciale del Lavoro per un tentativo di conciliazione.

Tabella delle retribuzioni globali orarie, di cui all'art. 6 del contratto 24-2-1958

Trebbiatura:

capo trebbia	L.	220
pressatori e imboccatori	»	201

Motoaratura ed altre lavorazioni meccaniche agricole:

motoristi	L.	225
aiutanti	»	206

N. B. - Detta retribuzione globale è comprensiva dell'importo dovuto, contrattualmente per ferie, festività nazionali, festività infrasettimanali, gratifica natalizia, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di anzianità, ecc.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1959, PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE DELL'AGRICOLTURA PER CONTO TERZI NELLA PROVINCIA DI PARMA

In Parma, addì 27 luglio 1959, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. alla presenza del sig. *Soldati Ivo,* dell'Ufficio stesso

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI E MOTOARATORI DI PARMA, rappresentata dal sig. *Raimondo Minari,* Direttore dell'Associazione stessa;

la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Lindi Giorgio* e *Decimo Martelli*;

la UNIONE SINDACALE (C.I.S.L.), rappresentata dal geometra *Arrigo Fariselli*;

la CAMERA SINDACALE DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dal cav. *Ruggero Caggiati*

è stato stipulato il presente accordo da valere, in provincia di Parma, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi.

Art. 1.

Il contratto collettivo di lavoro 24 febbraio 1958 si intende rinnovato sino al 31 maggio 1960.

Art. 2.

Le tariffe orarie indicate nella tabella — allegato 1 — di cui all'art. 6 del contratto collettivo sopra indicato sono così modificate a partire dal 1° giugno 1959 e saranno valide sino al 31 maggio 1960:

Trebbiatura:

capo trebbia	L.	240
pressatori e imboccatori	»	220

Motoaratura e altre lavorazioni meccaniche agricole:

motoristi	L.	250
aiutanti	»	230

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1952, PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI DELLA TREBBIATURA CEREALI E MOTOARATURA VALEVOLE PER LA CAMPAGNA 1952 NELLA PROVINCIA DI PIACENZA

L'anno 1952 il giorno 20 giugno in Piacenza nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro alla presenza del sig. dott. *Carlo Grandi*, Direttore del sopradetto Ufficio

tra

l'ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI di Piacenza, rappresentata dal rag. *Agnellini Adolfo*;

la CAMERA DEL LAVORO - FEDERTERRA - di Piacenza, rappresentata dal sig. *Tagliaferri Lino*;

SINDACATO F.I.O.M. presso la Camera del Lavoro di Piacenza, rappresentato dal sig. *Barbieri Luigi*;

SINDACATI LIBERI - LIBERTERRA - di Piacenza, rappresentata dal sig. *Marzolini Paolo*;

si è stipulato il presente contratto salariale normativo per gli addetti alle lavorazioni della trebbiatura e motoaratura valevole nella Provincia di Piacenza per la campagna 1952 così come appresso:

Art. 1.

Il presente Contratto fissa il trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:

a) trebbiatura frumento, segala, orzo, avena;

b) sgranatura e sfogliatura granoturco;

c) sgusciatura semi minuti;

d) pressatura della paglia effettuata separatamente dalla trebbiatura;

e) motoaratura.

Art. 2.

Il contratto salariale fisserà i minimi di paga ai lavoratori addetti alle lavorazioni suaccennate con le seguenti qualifiche:

a) macchinista, motoristi e fuochisti;

b) imboccatori, pressatori.

Art. 3.

L'assunzione della mano d'opera viene fatta tramite l'Ufficio di Collocamento con richiesta nominativa da parte del datore di lavoro.

Art. 4.

All'atto della assunzione l'operaio dovrà consegnare alla Ditta i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro;

b) tessera assicurazioni sociali;

c) libretto personale della Previdenza Sociale;

d) libretto I.N.A.M.;

e) stato di famiglia e autorizzazione dell'Istituto di Previdenza Sociale per chi ha famiglia a carico.

La Ditta provvederà per i dipendenti, che all'atto dell'assunzione non ne fossero in possesso, ai documenti di cui alle lettere *b*) e *d*).

Art. 5.

Tutti i componenti la squadra fissa addetti al gruppo trebbiante, ai fini delle assicurazioni sociali, saranno iscritti nel settore della industria dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e I.N.A.M. secondo le vigenti disposizioni o gli eventuali accordi speciali che dovessero intervenire tra le Direzioni Generali degli Istituti suddetti e l'Unione Nazionale Trebbiatori e Motoaratori.

Art. 6.

L'orario giornaliero di lavoro è di 8 ore; 48 ore settimanali. Le prestazioni eseguite dopo l'8ª ora saranno retribuite con una maggiorazione del 20 % sulla paga globale (paga base e contingenza più il terzo elemento del 10 %). Per le ore successive alla 10ª, l'aumento è del 30 % sulla paga globale (paga base, contingenza e terzo elemento). Per il lavoro festivo nelle prime 8 ore, l'aumento è del 40 %; oltre le 8 ore è fissato il 55 % di aumento. Il lavoro notturno festivo nelle 8 ore è retribuito con l'aumento del 60 %; oltre le ore 8, l'aumento è del 75 % sempre sulla paga globale (paga base, contingenza, terzo elemento).

Art. 7.

Il personale ha diritto al vitto in sovrapiù della mercede come da consuetudini locali. Nel caso in cui i lavoratori non dovessero ricevere il vitto, avranno diritto ad un compenso di L. 750 giornaliere. Il vitto o la indennità sostitutiva devono essere corrisposti ai lavoratori per tutti i giorni della campagna.

Art. 8.

Il tempo perduto per spostamento di aia e di azienda o per avarie alle macchine, s'intende, a tutti gli effetti, come periodo lavorativo. Nel caso di guasto alle macchine per un periodo eccedente la giornata e non superiore alle 48 ore, al lavoratore deve essere corrisposto il salario giornaliero globale sulla base di 8 ore. Protraendosi il guasto oltre le 48 ore, gli operai si intenderanno sospesi.

Art. 9.

Il datore di lavoro corrisponderà il salario dovuto settimanalmente.

Art. 10.

Il datore di lavoro potrà spostare a suo giudizio il dipendente da un gruppo trebbiante ad un altro.

Art. 11.

Al lavoratore che cade malato o infortunato sarà conservato il posto per il periodo di un mese salvo che nel contempo abbia termine l'attività per la quale prestava la sua opera. Nel caso di malattia il lavoratore è tenuto ad avvertire la Ditta nel primo giorno di assenza, salvo il caso di materiale impossibilità.

Il datore di lavoro dovrà corrispondere gli assegni familiari come previsto dalla legge per il settore industriale o dagli eventuali accordi specifici per la categoria che dovessero intervenire fra gli organi competenti e l'Unione Nazionale Trebbiatori e Motoaratori.

Art. 12.

I minimi salariali previsti per i dipendenti da aziende che effettuano la trebbiatura saranno quelli esposti nel presente accordo nell'allegata tabella n. 1 mentre per i dipendenti da ditte esercenti la motoaratura saranno quelli esposti nel presente accordo nell'allegata tabella n. 2.

Tali minimi salariali subiranno le variazioni dell'indennità di contingenza e delle percentuali ad esse connesse secondo i criteri eseguiti nel settore dell'industria. Per i lavoratori che non abbiano compiuto il 18° anno di età, si applicherà una riduzione del 12 % sulla paga base prevista nel presente accordo.

Art. 13.

Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in consegna; risponderà pure delle perdite e dei danni eventuali subiti da tali oggetti, quando essi siano avvenuti per colpa del lavoratore stesso.

Art. 14.

Le assenze dal lavoro devono essere giustificate entro il giorno stesso d'inizio dell'assenza salvo il caso di giusto impedimento.

L'assenza non giustificata e non autorizzata potrà essere punita con una multa fissata nella misura del 10 % della retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito durante le ore di assenza.

Art. 15.

L'infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1) con la multa sino al massimo di 3 ore nei seguenti casi:

a) ritardo nell'inizio lavoro, sospensione o anticipata cessazione;

b) negligenza che arrechi danni lievi all'azienda, alle macchine ed agli attrezzi;

c) prestazione di lavoro in stato di ubriachezza;

2) con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi recidivi di cui ai punti *a*) e *b*);

3) con il licenziamento in tronco senza indennità nei seguenti casi:

a) grave insubordinazione al loro datore di lavoro;

b) furto di oggetti di proprietà della ditta o dei clienti della stessa;

c) rissa durante le ore di lavoro;

d) prestazione di lavoro in stato di manifesta ubriachezza, se recidiva;

e) assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi;

f) trasgressione alle norme di sicurezza da osservarsi sul lavoro, esplicitamente impartite dal datore di lavoro.

Art. 16.

La notifica dei provvedimenti disciplinari dovrà essere fatta entro 2 giorni dall'avvenuta comminazione mediante lettera raccomandata nel caso di licenziamento in tronco.

Art. 17.

Contro i provvedimenti disciplinari che diventano provvisoriamente esecutivi il lavoratore ha diritto di ricorrere alla propria organizzazione entro 8 giorni dalla comminazione.

Trascorso detto periodo i provvedimenti diventano definitivi.

Art. 18.

Tutti i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari saranno esaminati direttamente dai prestatori d'opera e dai rispettivi datori di lavoro, assistiti dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali contraenti. Nel caso di mancata conciliazione, le organizzazioni sindacali adiranno in seconda istanza l'Ufficio Provinciale del Lavoro che esperirà un ulteriore tentativo di conciliazione.

Art. 19

Il licenziamento per fine lavoro o per qualsiasi altro motivo diverso da quelli esposti dai precedenti articoli 14 e 15, avverrà con un preavviso di 18 ore. A licenziamento avvenuto il datore di lavoro darà comunicazione all'Ufficio di Collocamento.

Art. 20.

Le condizioni di maggior favore convenute fra il datore di lavoro ed il lavoratore sono prevalenti sulle condizioni del presente contratto.

Art. 21.

Il presente contratto ha valore per la sola campagna 1952 e qualora esso non venisse disdettato entro il 28 febbraio 1953 (disdetta da farsi a mezzo di lettera raccomandata a tutte le parti contraenti) esso s'intenderà rinnovato anche per la campagna 1953.

Art. 22.

Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto le parti si richiamano al contenuto delle disposizioni di legge in vigore, ed in mancanza, agli usi e consuetudini locali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 27 GIUGNO 1959, PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI DELLA TREBBIATURA CEREALI E MOTOARATURA VALEVOLE PER LA CAMPAGNA 1959 NELLA PROVINCIA DI PIACENZA

L'anno 1959 addì 27 del mese di giugno, convocati dall'Ufficio del Lavoro e M. O. di Piacenza, sono ivi intervenuti i signori:

Agnellini rag. *Adolfo,* Segretario Ass. Trebbiatori e Motoaratori;

Barbieri sig. *Luigi*. Rappresentante della C.D.L.

Lunini sig. *Giorgio,* rappresentante della C.I.S.L.

Giannessi sig. *Giovanni,* Rappresentante della U.I.L.

Alla presenza del dott. *Quintino Magnani* Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e M. O. assistito dal dott. *De Polo Giovanni,* Capo Sezione ai Rapporti di Lavoro per discutere e deliberare sulle tabelle salariali da applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nelle operazioni di trebbiatura e motoaratura durante l'annata 1959.

Dopo ampia discussione, sono state accordate le seguenti tariffe salariali:

1) Motoristi e macchinisti . . . . . . L. 225
2) Imboccatori e pressatori . . . . . » 215
3) Addetti alla motoaratura . . . . . » 205

Le suddette tariffe sono applicabili solo alle ore lavorative ordinarie.

Per quanto invece riguarda il contratto normativo, le parti fanno espresso riferimento al Contratto Collettivo salariale del 20 giugno 1952 stipulato nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Piacenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1° LUGLIO 1955, PER GLI OPERAI DI MACCHINA ADDETTI AI LAVORI DI TREBBIATURA E MOTO-ARATURA PER LE CAMPAGNE AGRARIE 1955 - 1956 - 1957 NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il giorno 1° del mese di luglio dell'anno 1955 in Reggio Emilia

tra

la ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI della Provincia di Reggio Emilia, rappresentata dal suo Presidente geom. *Fermo Carubbi*;

la C.G.I.L. Sede di Reggio Emilia rappresentata dal sig. *Ferrari Lodovico*;

la C.I.S.L. Sede di Reggio Emilia rappresentata dal dott. *Gastone Cinelli*;

la U.I.L. Sede di Reggio Emilia, rappresentata dal signor *Lusenti Giorgio Junior*

e

la FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE della Provincia di Reggio Emilia, rappresentata dal per. agr. *Paterlini Effrem,* si è stabilito quanto segue:

1) *Il trattamento salariale* per la campagna di trebbiatura per l'annata 1955, viene fissato sulla base di L. 210 (duecentodieci) orarie comprentive della paga base, contingenza e ferie, gratifica natalizia e feste infrasettimanali, licenziamento, incentivo lavori pesanti compreso conglobamento paga.

La squadra fissa di macchina per la trebbiatura dovrà essere composta di 5 persone e non più; e di 2 o di 4 per la motoaratura a seconda se verranno eseguiti uno o due turni di lavoro.

2) *L'orario normale giornaliero* stabilito a paga oraria per la trebbiatura, viene fissato in ore 10, comprensive di 1 ora per i trasporti, e di 8 ore per la motoaratura se ad un solo turno.

3) *Saranno considerate straordinarie,* e quindi pagate con una maggiorazione del 25 %, le ore lavorate in più delle 10 ore giornaliere per la trebbiatura.

Quelle eseguite prima delle 4 del mattino e oltre le 22 serali, vengono considerate notturne e danno diritto ad una maggiorazione del 50 %.

4) *Per i lavori di aratura risaie e ruspatura,* la paga normale di fatto viene aumentata in misura da raggiungere le L. 250 (duecentocinquanta) orarie.

5) *Le tariffe salariali per le Zone di Montagna e Collina,* vengono fissate in L. 1.600 (milleseicento) giornaliere, e ciò in misura fissa, indipendentemente vi sia stata prestazione di lavoro ma solo stato di assunzione.

La linea di demarcazione che divide la zona di collina da quella di centro e bassa reggiana, è rappresentata dalla strada pedemontana che unisce il Ponte Secchia di Casalgrande al Ponte sull'Enza di S. Polo.

6) *Per il vitto,* si osservano le abituali consuetudini del posto. Qualora l'agricoltore non l'avesse a fornire, il trebbiatore non sarà a sua volta tenuto a somministrarlo, nè a corrispondere agli operai di macchina alcuna indennità.

7) *Il trattamento mutualistico* per tutta la squadra di macchina è uguale al trattamento goduto dal lavoratore dell'industria, e precisamente sei mesi di assistenza dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

8) *Gli assegni familiari* spettanti ai lavoratori di macchina, sono quelli stabiliti dalla legge per il lavoratore dell'Industria, aggiornati alle ultime tabelle in vigore, limitatamente ai giorni di effettivo lavoro in quanto la prestazione ha carattere stagionale.

9) *Per il trattamento infortunistico in aratura,* valgono le tabelle approvate con decreto ministeriale 3 giugno 1955 di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 18 giugno 1955.

10) *Per i lavori di aratura risaie e ruspatura* di cui al comma n. 4, per il lavoro straordinario oltre le 8 ore giornaliere e il lavoro festivo, valgono le disposizioni di cui agli articoli n. 3-4 del presente contratto.

11) *Il datore di lavoro* ha l'obbligo per legge di retribuire il lavoratore quindicinalmente con busta paga o specchietto sostitutivo che riporti con chiarezza le spettanze dovutegli.

12) *Il datore di lavoro* ha l'obbligo di applicare le leggi in materia di assicurazioni previdenziali, infortunistiche e mutualistiche.

Il personale di macchina deve essere richiesto dal datore di lavoro attraverso gli Uffici di Collocamento.

Il lavoratore a sua volta sarà tenuto a consegnare al datore di lavoro i documenti inerenti alla sua assunzione.

Nelle assunzioni dovrà essere data assoluta precedenza ai lavoratori professionisti della categoria.

13) Ogni anno alla data del 1° maggio le parti si incontreranno per aggiornare le tabelle salariali agli effetti delle variazioni di contingenza paga base o terzi elementi di legge, avvenuti nell'annata trascorsa per l'operaio dell'industria.

L'incontro avrà carattere di operazione meccanica in quanto si riconoscono acquisite le eventuali variazioi anzidette.

14) Il presente contratto da valere a tutti gli effetti, avrà inizio alla data della sua sottoscrizione scadrà il 30 aprile 1958.

Se entro tale data nessuna delle parti firmatarie inoltrerà denuncia di cessazione mediante lettera raccomandata che dovrà inviare alle controparti tre mesi prima del suo scadere, si intenderà tacitamente rinnovato per altri tre anni con le stesse modalità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1958, PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA TREBBIATURA (SQUADRA DI MACCHINA) E ALLA MOTOARATURA E SIMILARI NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Addì 9 luglio 1958, presso la Sede dell'Ufficio del Lavoro e della Massima occupazione di Reggio Emilia, alla presenza del sig. rag. *Ennio dall'Olio,* Vice-direttore del predetto Ufficio, assistito dal sig. *Rinaldi Renato,* si sono riuniti i signori:

geom. *Fermo Carubbi,* Presidente dell'Associazione Trebbiatori, Motoaratori della Provincia assistito dal rag. *Virginio Bonacini* Direttore di detta Associazione;

Frignani Franco, in rappresentanza delle Federazioni delle Cooperative;

Ferrari Lodovico, per il Sindacato Motoaratori aderente alla CCdL;

Sitta Arrigo per la CISL, Sindacato F.I.O.M.;

Montanari Pietro per la Camera Sindacale U.I.L.;

per la stesura dell'accordo provinciale da valere per i lavoratori addetti alla trebbiatura (squadra di macchina) e alla motoaratura e similari nella Provincia di Reggio Emilia per la campagna 1958-1959 (dal 1° giugno 1958 al 31 maggio 1959).

Dopo ampia e cordiale discussione le parti determinano le tariffe salariali qui appresso riportate:

1) L. 250 orarie al lordo delle ritenute di legge per gli imboccatori pressarini e piodisti e similari;

2) L. 255 orarie al lordo delle ritenute di legge per i motoristi, macchinisti;

3) L. 270 orarie al lordo delle ritenute di legge per motoristi addetti all'aratura con aratri idraulici;

4) L. 295 orarie al lordo delle ritenute di legge per la ruspatura e la aratura in risaia;

5) L. 1850 giornaliere al lordo delle ritenute di legge quale trattamento salariale agli addetti ai sopracitati lavori, e che si svolgono nella zona a sud della strada pedemontana da S. Polo d'Enza a Veggia di Casalgrande.

Per quanto si riferisce alla parte normativa si fa riferimento al Contratto di lavoro provinciale stipulato in data 1° luglio 1955.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 GIUGNO 1959, PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA TREBBIATURA (SQUADRA DI MACCHINA) E ALLA MOTOARATURA E SIMILARI NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA CAMPAGNA 1959-60

Addì 26 giugno 1959, presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Reggio Emilia, sotto la presidenza del sig. *Rinaldi Renato*, funzionario del predetto Ufficio, si sono riuniti i signori:

geom. *Fermo Carubbi*, Presidente dell'Associazione Trebbiatori e motoaratori;

rag. *Edo Iotti* in rappresentanza della Federazione Provinciale delle Cooperative Agricole;

Ferrari Lodovico per il Sindacato Motoaratori e Trebbiatori (C.G.I.L.);

Buffato Gaetano per la Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.);

Montanari Pietro per la Camera Sindacale U.I.L.;

per la stesura dell'accordo provinciale da valere per i lavoratori addetti alla trebbiatura (squadra di macchina) e alla motoaratura e similari nella provincia di Reggio Emilia per la campagna 1959-60 (dal 1° giugno 1959 al 31 maggio 1960).

Dopo ampia discussione le parti determinano:

1) di aggiornare il Contratto triennale in vigore come segue:

Art. 1.

Il trattamento salariale da valere per la campagna 1959-60 viene così stabilito:

1) operai addetti alla trebbiatura:

macchinisti e motoristi . . . L. 260 orarie lorde
pressarini imboccatori . . . » 255 orarie lorde

B) operai addetti alla motoaratura, rogiatura, ruspatura con apparecchio trainato e servizi vari:

a) trattorista con aratro idraulico L. 277 orarie lorde;

b) trattorista con aratro meccanico e altre lavorazioni meccaniche L. 260 orarie lorde;

c) piodisti L. 255 orarie lorde;

d) addetti alla ruspatura frontale ed alla aratura in risaia L. 305 orarie lorde:

e) operai operanti nella zona montana L. 1850 giornaliere lorde.

La squadra fissa di macchina viene così suddivisa:

Con trebbiatrice e pressatrice sprovvisti di alimentatore e rilegatore meccanico n. 5 operai. Con trebbiatrice provvista di alimentatore meccanico e pressapaglia sprovvista di rilegatore meccanico n. 3 operai: se la trebbiatrice e la pressapaglia sono entrambe rispettivamente munite di alimentatore meccanico e rilegatore meccanico il numero degli operai è limitato a due.

Per la motoaratura la squadra è formata da trattorista e piodista se con aratro meccanico, per turno di lavoro, e del solo trattorista se l'aratura viene eseguita con aratro idraulico.

Per l'aratura il turno è fissato in 8 (otto) ore di lavoro.

Vengono eliminati gli articoli 4 e 5 del vigente contratto. Resta fermo tutta la restante parte normativa del contratto.

All'atto in cui verrà concluso il contratto di lavoro dei metalmeccanici in sede nazionale, le parti si riincontreranno per apportare alle sole tariffe ora stipulate per la motoaratura, ruspatura e aratura in risaia, le variazioni salariali in più o in meno previste dal contratto nazionale stesso per le singole categorie dei lavoratori, tenendo conto di effettuare il dovuto conguaglio fra quanto corrisposto con l'aumento di cui al presente accordo e quanto dovuto in base al già richiamato contratto nazionale, con decorrenza dalla data di stipulazione del più volte citato C.C.N. di L.

Il riferimento al contratto nazionale dei metalmeccanici è puramente indicativo e non vuole in alcun modo significare l'inquadramento in tale settore dei dipendenti degli utenti di macchine agricole per conto proprio e di terzi.

Nel frattempo, qualora non intervengano nuove disposizioni relative all'inquadramento dei lavori della trebbiatura, motoaratura ruspatura e aratura in risaia, con provvedimento con valore « erga omnes », le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno alla data del 2 maggio 1960 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione per esaminare la questione relativa al Contratto Collettivo di Lavoro cui fare riferimento e per la stipulazione del nuovo accordo salariale da valere per la campagna 1960-61.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 350 (9151175) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.